

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 agosto 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 luglio 2020, n. 90.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. (20G00107). . . Pag. 1

LEGGE 17 luglio 2020, n. 91.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (20G00108). . . Pag. 9

LEGGE 17 luglio 2020, n. 92.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. (20G00109) Pag. 81

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 2 luglio 2020.

Rettifica del decreto n. 2286 del 13 settembre 2017, di ammissione alle agevolazioni del progetto DM47495, presentato dalla società Officine di Cartigliano S.p.a. (Decreto n. 954/2020). (20A04173) Pag. 146

DECRETO 24 luglio 2020.

Rettifica del decreto n. 875 del 22 giugno 2020, concernente l'ammissione del progetto di cooperazione internazionale «PIGergy - BioGS-1.5» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2017». (Decreto n. 1175/2020). (20A04140) Pag. 149



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 24 luglio 2020.

Riparto del fondo finalizzato a ristorare alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP. (20A04174). *Pag. 151*

DECRETO 27 luglio 2020.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 22 luglio 2020, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante. (20A04168) . *Pag. 154*

Ministero dell'interno

DECRETO 23 luglio 2020.

Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti. (20A04182) *Pag. 155*

Ministero della difesa

DECRETO 29 maggio 2020.

Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2020. (20A04150) *Pag. 157*

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 23 luglio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame Felino IGP, in Parma, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Felino». (20A04123). *Pag. 157*

DECRETO 27 luglio 2020.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pizzoccheri della Valtellina». (20A04143). *Pag. 159*

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 8 luglio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lombarda Service società cooperativa», in Como e nomina del commissario liquidatore. (20A04141) . . . *Pag. 161*

DECRETO 8 luglio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.K. Multiservices società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (20A04142) . . . *Pag. 161*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 21 luglio 2020.

Modifica dell'allegato alla determina n. 3 del 1° agosto 2019, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 5/2020). (20A04167). *Pag. 162*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Letrozolo Mylan Generics» con conseguente modifica degli stampati. (20A04146) . . *Pag. 164*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delaket» (20A04181). *Pag. 164*

Ministero dell'interno

Avviso relativo al decreto 21 luglio 2020, concernente il primo riparto del fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19. (20A04144) *Pag. 164*



Avviso relativo al decreto 21 luglio 2020, concernente il rimborso ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 del minor gettito dell'IMU, riferito al primo semestre 2020, derivante dall'esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili. (20A04145)..... Pag. 164

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «San Giuseppe e San Francesco di Paola», in Terni (20A04151) Pag. 165

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Condofuri. (20A04169)..... Pag. 165

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Lavagna. (20A04170) Pag. 165

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Palombaro. (20A04171) Pag. 165

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi. (20A04172)..... Pag. 165

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'immobile denominato «Ex poligono di Monte Ciaurlec», in Castelnuovo del Friuli. (20A04147)..... Pag. 165

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex fabbricato demaniale adibito a ripetitore passivo TLC», in località Vaneze, nel Comune di Trento. (20A04148)..... Pag. 165

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2020. (20A04165)..... Pag. 165

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «Paprika Žitava/Žitavská Paprika» (20A04124) Pag. 166

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» (20A04125)..... Pag. 166

Ministero dello sviluppo economico

Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2019. (20A04149)..... Pag. 169





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 luglio 2020, n. 90.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausole finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 6, comma 6.1, punto ii, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 17 luglio 2020


MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUERINI, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA FEDERALE DI
ETIOPIA

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE
DELLA DIFESA



ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"):

Considerando le relazioni amichevoli esistenti e la solidarietà tra i loro Paesi;

Riaffermando i principi del rispetto reciproco per l'uguaglianza sovrana, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica, la reciprocità e l'interesse reciproco;

Confermando il loro impegno per la Carta delle Nazioni Unite;

Agendo in conformità con le loro leggi nazionali e con il diritto internazionale;

Desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa e di promuovere e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e i legami di amicizia e fratellanza tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;

Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni fra le Parti;

Riconoscendo che la cooperazione in materia di difesa è essenziale per la promozione della stabilità della pace e del benessere dei nostri Stati,

hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo, i successivi termini ed espressioni avranno il seguente significato:

- 1.1 "Personale militare" significa, rispettivamente, soldati delle Forze Armate della Repubblica Italiana o delle Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;
- 1.2. "Personale civile" indica, rispettivamente, dipendenti de:
 - i. il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o il Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;
 - ii. le Unità organizzative subordinate o controllate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;
- 1.3 "Parti": il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;
- 1.4. "Parte ospitante": la Parte che ospita temporaneamente il personale militare e civile della Parte inviante in conformità con le disposizioni del presente Accordo;
- 1.5 "Parte inviante": la Parte che dispiega temporaneamente il proprio personale militare e civile sul territorio della Parte ospitante conformemente alle disposizioni del presente Accordo.



ARTICOLO 2 OBIETTIVO

L'obiettivo del presente Accordo è di aumentare la cooperazione tra le Parti in ambito difesa, in base a principi di uguaglianza, reciprocità e interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.

ARTICOLO 3 AREE DI COOPERAZIONE

Le Parti coopereranno in materia di:

- 3.1 Difesa e sicurezza;
- 3.2 Formazione e addestramento militare e assistenza tecnica;
- 3.3 Ricerca e sviluppo in ambito militare; supporto logistico;
- 3.4 Operazioni di sostegno alla pace;
- 3.5 Altri settori militari di interesse comune per entrambe le parti.

ARTICOLO 4 FORME/MODALITÀ DI COOPERAZIONE

La cooperazione reciproca tra le Parti nei settori della difesa dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

- 4.1 Visite reciproche e scambio di esperienze;
- 4.2 Partecipazione reciproca a corsi, conferenze, gruppi di studio, periodi di apprendistato, addestramento, nonché simposi organizzati da Istituti militari di formazione e addestramento;
- 4.3 Promozione di conoscenze e abilità nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale in materia di difesa;
- 4.4 Operazione di sostegno alla pace;
- 4.5 Promozione di servizi sanitari militari, compresa la ricerca medica;
- 4.6 Supporto alle iniziative commerciali inerenti a prodotti e servizi per la difesa collegati a questioni inerenti la difesa;
- 4.7 Eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

ARTICOLO 5 APPLICAZIONE

Le Parti offriranno reciprocamente supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 6 ASPETTI FINANZIARI

- 6.1 Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:



- i. le spese di viaggio, le indennità giornaliere, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa;
 - ii. spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
- 6.2 Ferme restando le disposizioni del punto "ii" di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
- 6.3 Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 7 REQUISITI LEGALI E GIURISDIZIONE

- 7.1 Le Parti non intraprenderanno alcuna azione in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, qualora tale azione sia contraria ai propri obblighi internazionali, alle leggi nazionali e al diritto internazionale.
- 7.2 Il personale della Parte inviante rispetterà le leggi e gli usi dello Stato ospitante.
- 7.3 La Parte ospitante dovrà informare la Parte inviante dell'esito delle procedure giudiziarie adottate in relazione al reato commesso dal personale della parte inviante sul territorio della Parte ospitante contro i suoi cittadini e la proprietà.
- 7.4 Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
- 7.5 Le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i reati:
- i. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
 - ii. risultanti da qualsiasi atto od omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - verificatosi nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
- 7.6 Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, qualora fossero pronunciate, non saranno eseguite.



ARTICOLO 8 RISARCIMENTO DEI DANNI

- 8.1 Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà – previo accordo tra le Parti – a carico della Parte inviante.
- 8.2 Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 9 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

9.1 Supporto alle iniziative commerciali

Le Parti, al fine di snellire il controllo relativo ai prodotti ad uso militare e alle procedure di attività ad essi correlate, hanno concordato di sostenere altre iniziative commerciali correlate all'ambito succitato e alle aree di reciproco interesse.

9.2 Modalità

Le attività nel settore dei prodotti e della politica di approvvigionamento della Difesa, della ricerca, dello sviluppo dei prodotti e degli equipaggiamenti militari potranno assumere le seguenti modalità:

- i. Ricerca scientifica;
- ii. Scambio di esperienze nel settore tecnico;
- iii. Approvvigionamento di equipaggiamenti militari nell'ambito di programmi comuni, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi nazionali sull'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare;
- iv. Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei risultati delle attività intellettuali derivanti dalle iniziative condotte in conformità al presente Accordo, in base alle leggi dei rispettivi Paesi e agli accordi internazionali in materia, firmati dalle Parti.

9.3 Impegni

Le Parti offriranno assistenza e collaborazione reciproca per favorire l'adempimento da parte delle organizzazioni del presente Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni.

ARTICOLO 10 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- 10.1 Per “informazione classificata” si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
- 10.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
- 10.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.



- 10.4 Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione previsti dagli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Federale Democratica di Etiopia
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TIBK MISTIR
SEGRETO RISERVATISSIMO	SECRET CONFIDENTIAL	MISTIR
RISERVATO	RESTRICTED	KILKIL

- 10.5 La Parte Etiope tratterà e proteggerà le informazioni italiane con la classifica di "RISERVATO" in maniera non meno rigorosa rispetto agli standard e alle procedure per le informazioni aventi la classifica di "SEGRETO".
- 10.6 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
- 10.7 Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
- 10.8 Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
- 10.9 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 12 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

- 12.1 Le Parti possono concludere intese supplementari relative a ciascun settore di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo.
- 12.2 I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.



- 12.3 I Programmi di attuazione che consentiranno di dare efficacia al presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi e con le competenti Autorità per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate, laddove applicabile.
- 12.4 Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
- 12.5 I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 13, comma 13.1 (ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE) del presente Accordo.

ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE


- 13.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, tramite i canali diplomatici, dell'adempimento dei rispettivi requisiti nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- 13.2 Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sarà rinnovato per periodi di cinque (5) anni, a meno che non venga risolto da ciascuna delle Parti con preavviso di sei (6) mesi all'altra parte attraverso canali diplomatici.
- 13.3 La denuncia dell'Accordo richiesta da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
- 13.4 Il termine del presente Accordo non influirà sui programmi né sulle attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Addis Abeba il 10/04/2019 in due originali, entrambi nella lingua italiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE
DEMOCRATICA DI ETIOPIA



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1999):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale, Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro della difesa, Elisabetta TRENTA (Governo Conte-I) il 17 luglio 2019.

Assegnato alla III Commissione permanente (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2019, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio), X (attività produttive).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 dicembre 2019 ed il 21 gennaio 2020.

Esaminato in aula il 3 febbraio ed approvato il 5 febbraio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1700):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione) in sede referente il 12 febbraio 2020, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 10ª (industria).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 febbraio 2020 ed il 23 giugno 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente l'8 luglio 2020.

20G00107

LEGGE 17 luglio 2020, n. 91.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 17 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE



PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS

The Parties to this Protocol,

Recalling article 5, paragraph 9, and article 10, paragraph 2, of the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (the Aarhus Convention),

Recognizing that pollutant release and transfer registers provide an important mechanism to increase corporate accountability, reduce pollution and promote sustainable development, as stated in the Lucca Declaration adopted at the first meeting of the Parties to the Aarhus Convention,

Having regard to principle 10 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development,

Having regard also to the principles and commitments agreed to at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development, in particular the provisions in chapter 19 of Agenda 21,

Taking note of the Programme for the Further Implementation of Agenda 21, adopted by the General Assembly of the United Nations at its nineteenth special session, 1997, in which it called for, inter alia, enhanced national capacities and capabilities for information collection, processing and dissemination, to facilitate public access to information on global environmental issues through appropriate means,

Having regard to the Plan of Implementation of the 2002 World Summit on Sustainable Development, which encourages the development of coherent, integrated information on chemicals, such as through national pollutant release and transfer registers,

Taking into account the work of the Intergovernmental Forum on Chemical Safety, in particular the 2000 Bahia Declaration on Chemical Safety, the Priorities for Action Beyond 2000 and the Pollutant Release and Transfer Register/Emission Inventory Action Plan,

Taking into account also the activities undertaken within the framework of the Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals,

Taking into account furthermore the work of the Organisation for Economic Co-operation and Development, in particular its Council Recommendation on Implementing Pollutant Release and Transfer Registers,



in which the Council calls upon member countries to establish and make publicly available national pollutant release and transfer registers,

Wishing to provide a mechanism contributing to the ability of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, by ensuring the development of publicly accessible environmental information systems,

Wishing also to ensure that the development of such systems takes into account principles contributing to sustainable development such as the precautionary approach set forth in principle 15 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development,

Recognizing the link between adequate environmental information systems and the exercise of the rights contained in the Aarhus Convention,


Noting the need for cooperation with other international initiatives concerning pollutants and waste, including the 2001 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and the 1989 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal,

Recognizing that the objectives of an integrated approach to minimizing pollution and the amount of waste resulting from the operation of industrial installations and other sources are to achieve a high level of protection for the environment as a whole, to move towards sustainable and environmentally sound development and to protect the health of present and future generations,

Convinced of the value of pollutant release and transfer registers as a cost-effective tool for encouraging improvements in environmental performance, for providing public access to information on pollutants released into and transferred in and through communities, and for use by Governments in tracking trends, demonstrating progress in pollution reduction, monitoring compliance with certain international agreements, setting priorities and evaluating progress achieved through environmental policies and programmes,

Believing that pollutant release and transfer registers can bring tangible benefits to industry through the improved management of pollutants,

Noting the opportunities for using data from pollutant release and transfer registers, combined with health, environmental, demographic, economic or other types of relevant information, for the purpose of gaining a better understanding of potential problems, identifying 'hot spots', taking preventive and mitigating measures, and setting environmental management priorities,



Recognizing the importance of protecting the privacy of identified or identifiable natural persons in the processing of information reported to pollutant release and transfer registers in accordance with applicable international standards relating to data protection,

Recognizing also the importance of developing internationally compatible national pollutant release and transfer register systems to increase the comparability of data,

Noting that many member States of the United Nations Economic Commission for Europe, the European Community and the Parties to the North American Free Trade Agreement are acting to collect data on pollutant releases and transfers from various sources and to make these data publicly accessible, and recognizing especially in this area the long and valuable experience in certain countries,

Taking into account the different approaches in existing emission registers and the need to avoid duplication, and recognizing therefore that a certain degree of flexibility is needed,

Urging the progressive development of national pollutant release and transfer registers,

Urging also the establishment of links between national pollutant release and transfer registers and information systems on other releases of public concern,

Have agreed as follows:

Article 1

OBJECTIVE

The objective of this Protocol is to enhance public access to information through the establishment of coherent, integrated, nationwide pollutant release and transfer registers (PRTRs) in accordance with the provisions of this Protocol, which could facilitate public participation in environmental decision-making as well as contribute to the prevention and reduction of pollution of the environment.



Article 2

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol,

1. “Party” means, unless the text indicates otherwise, a State or a regional economic integration organization referred to in article 24 which has consented to be bound by this Protocol and for which the Protocol is in force;
2. “Convention” means the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998;
3. “The public” means one or more natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups;
4. “Facility” means one or more installations on the same site, or on adjoining sites, that are owned or operated by the same natural or legal person;
5. “Competent authority” means the national authority or authorities, or any other competent body or bodies, designated by a Party to manage a national pollutant release and transfer register system;
6. “Pollutant” means a substance or a group of substances that may be harmful to the environment or to human health on account of its properties and of its introduction into the environment;
7. “Release” means any introduction of pollutants into the environment as a result of any human activity, whether deliberate or accidental, routine or non-routine, including spilling, emitting, discharging, injecting, disposing or dumping, or through sewer systems without final waste-water treatment;
8. “Off-site transfer” means the movement beyond the boundaries of the facility of either pollutants or waste destined for disposal or recovery and of pollutants in waste water destined for waste-water treatment;
9. “Diffuse sources” means the many smaller or scattered sources from which pollutants may be released to land, air or water, whose combined impact on those media may be significant and for which it is impractical to collect reports from each individual source;
10. The terms “national” and “nationwide” shall, with respect to the obligations under the Protocol on Parties that are regional economic integration



organizations, be construed as applying to the region in question unless otherwise indicated;

11. “Waste” means substances or objects which are:
 - (a) Disposed of or recovered;
 - (b) Intended to be disposed of or recovered; or
 - (c) Required by the provisions of national law to be disposed of or recovered;
12. “Hazardous waste” means waste that is defined as hazardous by the provisions of national law;
13. “Other waste” means waste that is not hazardous waste;
14. “Waste water” means used water containing substances or objects that is subject to regulation by national law.

Article 3

GENERAL PROVISIONS

1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other measures, and appropriate enforcement measures, to implement the provisions of this Protocol.
2. The provisions of this Protocol shall not affect the right of a Party to maintain or introduce a more extensive or more publicly accessible pollutant release and transfer register than required by this Protocol.
3. Each Party shall take the necessary measures to require that employees of a facility and members of the public who report a violation by a facility of national laws implementing this Protocol to public authorities are not penalized, persecuted or harassed by that facility or public authorities for their actions in reporting the violation.
4. In the implementation of this Protocol, each Party shall be guided by the precautionary approach as set forth in principle 15 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development.



5. To reduce duplicative reporting, pollutant release and transfer register systems may be integrated to the degree practicable with existing information sources such as reporting mechanisms under licences or operating permits.


6. Parties shall strive to achieve convergence among national pollutant release and transfer registers.

Article 4

CORE ELEMENTS OF A POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER SYSTEM

In accordance with this Protocol, each Party shall establish and maintain a publicly accessible national pollutant release and transfer register that:

- (a) Is facility-specific with respect to reporting on point sources;
- (b) Accommodates reporting on diffuse sources;
- (c) Is pollutant-specific or waste-specific, as appropriate;
- (d) Is multimedia, distinguishing among releases to air, land and water;
- (e) Includes information on transfers;
- (f) Is based on mandatory reporting on a periodic basis;
- (g) Includes standardized and timely data, a limited number of standardized reporting thresholds and limited provisions, if any, for confidentiality;
- (h) Is coherent and designed to be user-friendly and publicly accessible, including in electronic form;
- (i) Allows for public participation in its development and modification; and
- (j) Is a structured, computerized database or several linked databases maintained by the competent authority.



Article 5

DESIGN AND STRUCTURE

1. Each Party shall ensure that the data held on the register referred to in article 4 are presented in both aggregated and non-aggregated forms, so that releases and transfers can be searched and identified according to:

- (a) Facility and its geographical location;
- (b) Activity;
- (c) Owner or operator, and, as appropriate, company;
- (d) Pollutant or waste, as appropriate;
- (e) Each of the environmental media into which the pollutant is released; and
- (f) As specified in article 7, paragraph 5, the destination of the transfer and, where appropriate, the disposal or recovery operation for waste.

2. Each Party shall also ensure that the data can be searched and identified according to those diffuse sources which have been included in the register.

3. Each Party shall design its register taking into account the possibility of its future expansion and ensuring that the reporting data from at least the ten previous reporting years are publicly accessible.

4. The register shall be designed for maximum ease of public access through electronic means, such as the Internet. The design shall allow that, under normal operating conditions, the information on the register is continuously and immediately available through electronic means.

5. Each Party should provide links in its register to its relevant existing, publicly accessible databases on subject matters related to environmental protection.

6. Each Party shall provide links in its register to the pollutant release and transfer registers of other Parties to the Protocol and, where feasible, to those of other countries.



Article 6

SCOPE OF THE REGISTER

1. Each Party shall ensure that its register includes the information on:
 - (a) Releases of pollutants required to be reported under article 7, paragraph 2;
 - (b) Off-site transfers required to be reported under article 7, paragraph 2; and
 - (c) Releases of pollutants from diffuse sources required under article 7, paragraph 4.

2. Having assessed the experience gained from the development of national pollutant release and transfer registers and the implementation of this Protocol, and taking into account relevant international processes, the Meeting of the Parties shall review the reporting requirements under this Protocol and shall consider the following issues in its further development:
 - (a) Revision of the activities specified in annex I;
 - (b) Revision of the pollutants specified in annex II;
 - (c) Revision of the thresholds in annexes I and II; and
 - (d) Inclusion of other relevant aspects such as information on on-site transfers, storage, the specification of reporting requirements for diffuse sources or the development of criteria for including pollutants under this Protocol.

Article 7

REPORTING REQUIREMENTS

1. Each Party shall either:
 - (a) Require the owner or the operator of each individual facility within its jurisdiction that undertakes one or more of the activities specified in annex I above the applicable capacity threshold specified in annex I, column 1, and:



- (i) Releases any pollutant specified in annex II in quantities exceeding the applicable thresholds specified in annex II, column 1;
- (ii) Transfers off-site any pollutant specified in annex II in quantities exceeding the applicable threshold specified in annex II, column 2, where the Party has opted for pollutant-specific reporting of transfers pursuant to paragraph 5 (d);
- (iii) Transfers off-site hazardous waste exceeding 2 tons per year or other waste exceeding 2,000 tons per year, where the Party has opted for waste-specific reporting of transfers pursuant to paragraph 5 (d); or
- (iv) Transfers off-site any pollutant specified in annex II in waste water destined for waste-water treatment in quantities exceeding the applicable threshold specified in annex II, column 1 b;


to undertake the obligation imposed on that owner or operator pursuant to paragraph 2; or

(b) Require the owner or the operator of each individual facility within its jurisdiction that undertakes one or more of the activities specified in annex I at or above the employee threshold specified in annex I, column 2, and manufactures, processes or uses any pollutant specified in annex II in quantities exceeding the applicable threshold specified in annex II, column 3, to undertake the obligation imposed on that owner or operator pursuant to paragraph 2.

2. Each Party shall require the owner or operator of a facility referred to in paragraph 1 to submit the information specified in paragraphs 5 and 6, and in accordance with the requirements therein, with respect to those pollutants and wastes for which thresholds were exceeded.

3. In order to achieve the objective of this Protocol, a Party may decide with respect to a particular pollutant to apply either a release threshold or a manufacture, process or use threshold, provided that this increases the relevant information on releases or transfers available in its register.

4. Each Party shall ensure that its competent authority collects, or shall designate one or more public authorities or competent bodies to collect, the information on releases of pollutants from diffuse sources specified in paragraphs 7 and 8, for inclusion in its register.



5. Each Party shall require the owners or operators of the facilities required to report under paragraph 2 to complete and submit to its competent authority, the following information on a facility-specific basis:

(a) The name, street address, geographical location and the activity or activities of the reporting facility, and the name of the owner or operator, and, as appropriate, company;

(b) The name and numerical identifier of each pollutant required to be reported pursuant to paragraph 2;

(c) The amount of each pollutant required to be reported pursuant to paragraph 2 released from the facility to the environment in the reporting year, both in aggregate and according to whether the release is to air, to water or to land, including by underground injection;

(d) Either:

(i) The amount of each pollutant required to be reported pursuant to paragraph 2 that is transferred off-site in the reporting year, distinguishing between the amounts transferred for disposal and for recovery, and the name and address of the facility receiving the transfer; or

(ii) The amount of waste required to be reported pursuant to paragraph 2 transferred off-site in the reporting year, distinguishing between hazardous waste and other waste, for any operations of recovery or disposal, indicating respectively with 'R' or 'D' whether the waste is destined for recovery or disposal pursuant to annex III and, for transboundary movements of hazardous waste, the name and address of the recoverer or disposer of the waste and the actual recovery or disposal site receiving the transfer;

(e) The amount of each pollutant in waste water required to be reported pursuant to paragraph 2 transferred off-site in the reporting year; and

(f) The type of methodology used to derive the information referred to in subparagraphs (c) to (e), according to article 9, paragraph 2, indicating whether the information is based on measurement, calculation or estimation.

6. The information referred to in paragraph 5 (c) to (e) shall include information on releases and transfers resulting from routine activities and from extraordinary events.



7. Each Party shall present on its register, in an adequate spatial disaggregation, the information on releases of pollutants from diffuse sources for which that Party determines that data are being collected by the relevant authorities and can be practicably included. Where the Party determines that no such data exist, it shall take measures to initiate reporting on releases of relevant pollutants from one or more diffuse sources in accordance with its national priorities.

8. The information referred to in paragraph 7 shall include information on the type of methodology used to derive the information.

Article 8

REPORTING CYCLE

1. Each Party shall ensure that the information required to be incorporated in its register is publicly available, compiled and presented on the register by calendar year. The reporting year is the calendar year to which that information relates. For each Party, the first reporting year is the calendar year after the Protocol enters into force for that Party. The reporting required under article 7 shall be annual. However, the second reporting year may be the second calendar year following the first reporting year.

2. Each Party that is not a regional economic integration organization shall ensure that the information is incorporated into its register within fifteen months from the end of each reporting year. However, the information for the first reporting year shall be incorporated into its register within two years from the end of that reporting year.

3. Each Party that is a regional economic integration organization shall ensure that the information for a particular reporting year is incorporated into its register six months after the Parties that are not regional economic integration organizations are required to do so.

Article 9

DATA COLLECTION AND RECORD-KEEPING

1. Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to the reporting requirements of article 7 to collect the data needed to determine, in accordance with paragraph 2 below and with appropriate frequency, the facility's releases and off-site transfers subject to reporting under article 7 and to keep available for the competent authorities the records



of the data from which the reported information was derived for a period of five years, starting from the end of the reporting year concerned. These records shall also describe the methodology used for data gathering.

2. Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to reporting under article 7 to use the best available information, which may include monitoring data, emission factors, mass balance equations, indirect monitoring or other calculations, engineering judgments and other methods. Where appropriate, this should be done in accordance with internationally approved methodologies.

Article 10

QUALITY ASSESSMENT

1. Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to the reporting requirements of article 7, paragraph 1, to assure the quality of the information that they report.

2. Each Party shall ensure that the data contained in its register are subject to quality assessment by the competent authority, in particular as to their completeness, consistency and credibility, taking into account any guidelines that may be developed by the Meeting of the Parties.

Article 11

PUBLIC ACCESS TO INFORMATION

1. Each Party shall ensure public access to information contained in its pollutant release and transfer register, without an interest having to be stated, and according to the provisions of this Protocol, primarily by ensuring that its register provides for direct electronic access through public telecommunications networks.

2. Where the information contained in its register is not easily publicly accessible by direct electronic means, each Party shall ensure that its competent authority upon request provides that information by any other effective means, as soon as possible and at the latest within one month after the request has been submitted.

3. Subject to paragraph 4, each Party shall ensure that access to information contained in its register is free of charge.



4. Each Party may allow its competent authority to make a charge for reproducing and mailing the specific information referred to in paragraph 2, but such charge shall not exceed a reasonable amount.

5. Where the information contained in its register is not easily publicly accessible by direct electronic means, each Party shall facilitate electronic access to its register in publicly accessible locations, for example in public libraries, offices of local authorities or other appropriate places.

Article 12

CONFIDENTIALITY

1. Each Party may authorize the competent authority to keep information held on the register confidential where public disclosure of that information would adversely affect:

(a) International relations, national defence or public security;

(b) The course of justice, the ability of a person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;

(c) The confidentiality of commercial and industrial information, where such confidentiality is protected by law in order to protect a legitimate economic interest;

(d) Intellectual property rights; or

(e) The confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person if that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for in national law.

The aforementioned grounds for confidentiality shall be interpreted in a restrictive way, taking into account the public interest served by disclosure and whether the information relates to releases into the environment.

2. Within the framework of paragraph 1 (c), any information on releases which is relevant for the protection of the environment shall be considered for disclosure according to national law.

3. Whenever information is kept confidential according to paragraph 1, the register shall indicate what type of information has been withheld, through, for



example, providing generic chemical information if possible, and for what reason it has been withheld.

Article 13

PUBLIC PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS

1. Each Party shall ensure appropriate opportunities for public participation in the development of its national pollutant release and transfer register, within the framework of its national law.
2. For the purpose of paragraph 1, each Party shall provide the opportunity for free public access to the information on the proposed measures concerning the development of its national pollutant release and transfer register and for the submission of any comments, information, analyses or opinions that are relevant to the decision-making process, and the relevant authority shall take due account of such public input.
3. Each Party shall ensure that, when a decision to establish or significantly change its register has been taken, information on the decision and the considerations on which it is based are made publicly available in a timely manner.

Article 14

ACCESS TO JUSTICE

1. Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure that any person who considers that his or her request for information under article 11, paragraph 2, has been ignored, wrongfully refused, whether in part or in full, inadequately answered, or otherwise not dealt with in accordance with the provisions of that paragraph has access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law.
2. The requirements in paragraph 1 are without prejudice to the respective rights and obligations of Parties under existing treaties applicable between them dealing with the subject matter of this article.



Article 15

CAPACITY-BUILDING

1. Each Party shall promote public awareness of its pollutant release and transfer register, and shall ensure that assistance and guidance are provided in accessing its register and in understanding and using the information contained in it.
2. Each Party should provide adequate capacity-building for and guidance to the responsible authorities and bodies to assist them in carrying out their duties under this Protocol.

Article 16

INTERNATIONAL COOPERATION

1. The Parties shall, as appropriate, cooperate and assist each other:
 - (a) In international actions in support of the objectives of this Protocol;
 - (b) On the basis of mutual agreement between the Parties concerned, in implementing national systems in pursuance of this Protocol;
 - (c) In sharing information under this Protocol on releases and transfers within border areas; and
 - (d) In sharing information under this Protocol concerning transfers among Parties.
2. The Parties shall encourage cooperation among each other and with relevant international organizations, as appropriate, to promote:
 - (a) Public awareness at the international level;
 - (b) The transfer of technology; and
 - (c) The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.



Article 17

MEETING OF THE PARTIES

1. A Meeting of the Parties is hereby established. Its first session shall be convened no later than two years after the entry into force of this Protocol. Thereafter, ordinary sessions of the Meeting of the Parties shall be held sequentially with or parallel to ordinary meetings of the Parties to the Convention, unless otherwise decided by the Parties to this Protocol. The Meeting of the Parties shall hold an extraordinary session if it so decides in the course of an ordinary session or at the written request of any Party provided that, within six months of it being communicated by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to all Parties, the said request is supported by at least one third of these Parties.

2. The Meeting of the Parties shall keep under continuous review the implementation and development of this Protocol on the basis of regular reporting by the Parties and, with this purpose in mind, shall:

(a) Review the development of pollutant release and transfer registers, and promote their progressive strengthening and convergence;

(b) Establish guidelines facilitating reporting by the Parties to it, bearing in mind the need to avoid duplication of effort in this regard;

(c) Establish a programme of work;

(d) Consider and, where appropriate, adopt measures to strengthen international cooperation in accordance with article 16;

(e) Establish such subsidiary bodies as it deems necessary;

(f) Consider and adopt proposals for such amendments to this Protocol and its annexes as are deemed necessary for the purposes of this Protocol, in accordance with the provisions of article 20;

(g) At its first session, consider and by consensus adopt rules of procedure for its sessions and those of its subsidiary bodies, taking into account any rules of procedure adopted by the Meeting of the Parties to the Convention;

(h) Consider establishing financial arrangements by consensus and technical assistance mechanisms to facilitate the implementation of this Protocol;



(i) Seek, where appropriate, the services of other relevant international bodies in the achievement of the objectives of this Protocol; and

(j) Consider and take any additional action that may be required to further the objectives of this Protocol, such as the adoption of guidelines and recommendations which promote its implementation.

3. The Meeting of the Parties shall facilitate the exchange of information on the experience gained in reporting transfers using the pollutant-specific and waste-specific approaches, and shall review that experience in order to investigate the possibility of convergence between the two approaches, taking into account the public interest in information in accordance with article 1 and the overall effectiveness of national pollutant release and transfer registers.

4. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State or regional economic integration organization entitled under article 24 to sign this Protocol but which is not a Party to it, and any intergovernmental organization qualified in the fields to which the Protocol relates, shall be entitled to participate as observers in the sessions of the Meeting of the Parties. Their admission and participation shall be subject to the rules of procedure adopted by the Meeting of the Parties.

5. Any non-governmental organization qualified in the fields to which this Protocol relates which has informed the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe of its wish to be represented at a session of the Meeting of the Parties shall be entitled to participate as an observer unless one third of the Parties present at the session raise objections. Their admission and participation shall be subject to the rules of procedure adopted by the Meeting of the Parties.

Article 18

RIGHT TO VOTE

1. Except as provided for in paragraph 2, each Party to this Protocol shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.



Article 19

ANNEXES

Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Protocol constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

Article 20

AMENDMENTS

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Proposals for amendments to this Protocol shall be considered at a session of the Meeting of the Parties.
3. Any proposed amendment to this Protocol shall be submitted in writing to the secretariat, which shall communicate it at least six months before the session at which it is proposed for adoption to all Parties, to other States and regional economic integration organizations that have consented to be bound by the Protocol and for which it has not yet entered into force and to Signatories.
4. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the session.
5. For the purposes of this article, “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
6. Any amendment to this Protocol adopted in accordance with paragraph 4 shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties, to other States and regional economic integration organizations that have consented to be bound by the Protocol and for which it has not yet entered into force and to Signatories.
7. An amendment, other than one to an annex, shall enter into force for those Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of the instruments of ratification, acceptance or approval by at least three fourths of those which were Parties at the time of its adoption. Thereafter it shall enter into force for any other Party



on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

8. In the case of an amendment to an annex, a Party that does not accept such an amendment shall so notify the Depositary in writing within twelve months from the date of its circulation by the Depositary. The Depositary shall without delay inform all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a notification of non-acceptance, whereupon the amendment to an annex shall enter into force for that Party.

9. On the expiry of twelve months from the date of its circulation by the Depositary as provided for in paragraph 6, an amendment to an annex shall enter into force for those Parties which have not submitted a notification to the Depositary in accordance with paragraph 8, provided that, at that time, not more than one third of those which were Parties at the time of the adoption of the amendment have submitted such a notification.


10. If an amendment to an annex is directly related to an amendment to this Protocol, it shall not enter into force until such time as the amendment to this Protocol enters into force.

Article 21

SECRETARIAT

The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall carry out the following secretariat functions for this Protocol:

- (a) The preparation and servicing of the sessions of the Meeting of the Parties;
- (b) The transmission to the Parties of reports and other information received in accordance with the provisions of this Protocol;
- (c) The reporting to the Meeting of the Parties on the activities of the secretariat; and
- (d) Such other functions as may be determined by the Meeting of the Parties on the basis of available resources.



Article 22

REVIEW OF COMPLIANCE

At its first session, the Meeting of the Parties shall by consensus establish cooperative procedures and institutional arrangements of a non-judicial, non-adversarial and consultative nature to assess and promote compliance with the provisions of this Protocol and to address cases of non-compliance. In establishing these procedures and arrangements, the Meeting of the Parties shall consider, *inter alia*, whether to allow for information to be received from members of the public on matters related to this Protocol.

Article 23

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation or application of this Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other peaceful means of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.

2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at any time thereafter, a State may declare in writing to the Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

- (a) Submission of the dispute to the International Court of Justice;
- (b) Arbitration in accordance with the procedure set out in annex IV.

A regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b).

3. If the parties to the dispute have accepted both means of dispute settlement referred to in paragraph 2, the dispute may be submitted only to the International Court of Justice, unless the parties to the dispute agree otherwise.



Article 24**SIGNATURE**

This Protocol shall be open for signature at Kiev (Ukraine) from 21 to 23 May 2003 on the occasion of the fifth Ministerial Conference “Environment for Europe,” and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 31 December 2003, by all States which are members of the United Nations and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the United Nations to which their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 25**DEPOSITARY**

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 26**RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL
AND ACCESSION**

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations referred to in article 24.
2. This Protocol shall be open for accession as from 1 January 2004 by the States and regional economic integration organizations referred to in article 24.
3. Any regional economic integration organization referred to in article 24 which becomes a Party without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. If one or more member States of such an organization is a Party, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.
4. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations referred to in article 24 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by



this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modifications to the extent of their competence.

Article 27

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For the purposes of paragraph 1, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by the States members of such an organization.
3. For each State or regional economic integration organization which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 28

RESERVATIONS

No reservations may be made to this Protocol.

Article 29

WITHDRAWAL

At any time after three years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary.




Article 30**AUTHENTIC TEXTS**

The original of this Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Kiev, this twenty-first day of May, two thousand and three.



Annex I
ACTIVITIES


No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
1.	Energy sector		
(a)	Mineral oil and gas refineries	*	10 employees
(b)	Installations for gasification and liquefaction	*	
(c)	Thermal power stations and other combustion installations	With a heat input of 50 megawatts (MW)	
(d)	Coke ovens	*	
(e)	Coal rolling mills	With a capacity of 1 ton per hour	
(f)	Installations for the manufacture of coal products and solid smokeless fuel	*	
2.	Production and processing of metals		
(a)	Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering installations	*	10 employees
(b)	Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary melting) including continuous casting	With a capacity of 2.5 tons per hour	
(c)	Installations for the processing of ferrous metals: (i) Hot-rolling mills (ii) Smitheries with hammers (iii) Application of protective fused metal coats	With a capacity of 20 tons of crude steel per hour With an energy of 50 kilojoules per hammer, where the calorific power used exceeds 20 MW With an input of 2 tons of crude steel per hour	
(d)	Ferrous metal foundries	With a production capacity of 20 tons per day	
(e)	Installations: (i) For the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw materials by metallurgical, chemical or electrolytic processes	*	




No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
	(ii) For the smelting, including the alloying, of non-ferrous metals, including recovered products (refining, foundry casting, etc.)	With a melting capacity of 4 tons per day for lead and cadmium or 20 tons per day for all other metals	10 employees
(f)	Installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process	Where the volume of the treatment vats equals 30 m ³	
3.	Mineral industry		
(a)	Underground mining and related operations	*	10 employees
(b)	Opencast mining	Where the surface of the area being mined equals 25 hectares	
(c)	Installations for the production of:		
	(i) Cement clinker in rotary kilns	With a production capacity of 500 tons per day	
	(ii) Lime in rotary kilns	With a production capacity exceeding 50 tons per day	
	(iii) Cement clinker or lime in other furnaces	With a production capacity of 50 tons per day	
(d)	Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos-based products	*	
(e)	Installations for the manufacture of glass, including glass fibre	With a melting capacity of 20 tons per day	
(f)	Installations for melting mineral substances, including the production of mineral fibres	With a melting capacity of 20 tons per day	
(g)	Installations for the manufacture of ceramic products by firing, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain	With a production capacity of 75 tons per day, or with a kiln capacity of 4 m ³ and with a setting density per kiln of 300 kg/m ³	



No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
4.	Chemical industry		
(a)	Chemical installations for the production on an industrial scale of basic organic chemicals, such as: <ul style="list-style-type: none"> (i) Simple hydrocarbons (linear or cyclic, saturated or unsaturated, aliphatic or aromatic) (ii) Oxygen-containing hydrocarbons such as alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acetates, ethers, peroxides, epoxy resins (iii) Sulphurous hydrocarbons (iv) Nitrogenous hydrocarbons such as amines, amides, nitrous compounds, nitro compounds or nitrate compounds, nitriles, cyanates, isocyanates (v) Phosphorus-containing hydrocarbons (vi) Halogenic hydrocarbons (vii) Organometallic compounds (viii) Basic plastic materials (polymers, synthetic fibres and cellulose-based fibres) (ix) Synthetic rubbers (x) Dyes and pigments (xi) Surface-active agents and surfactants 	*	10 employees
(b)	Chemical installations for the production on an industrial scale of basic inorganic chemicals, such as: <ul style="list-style-type: none"> (i) Gases, such as ammonia, chlorine or hydrogen chloride, fluorine or hydrogen fluoride, carbon oxides, sulphur compounds, nitrogen oxides, hydrogen, sulphur dioxide, carbonyl chloride (ii) Acids, such as chromic acid, hydrofluoric acid, phosphoric acid, nitric acid, hydrochloric acid, sulphuric acid, oleum, sulphurous acids (iii) Bases, such as ammonium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide (iv) Salts, such as ammonium chloride, potassium chlorate, potassium carbonate, sodium carbonate, perborate, silver nitrate (v) Non-metals, metal oxides or other inorganic compounds such as calcium carbide, silicon, silicon carbide 	*	
(c)	Chemical installations for the production on an industrial scale of phosphorous-, nitrogen- or potassium-based fertilizers (simple or compound fertilizers)	*	
(d)	Chemical installations for the production on an industrial scale of basic plant health products and of biocides	*	
(e)	Installations using a chemical or biological process for the production on an industrial scale of basic pharmaceutical products	*	



No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
(f)	Installations for the production on an industrial scale of explosives and pyrotechnic products	*	10 employees
5.	Waste and waste-water management		
(a)	Installations for the incineration, pyrolysis, recovery, chemical treatment or landfilling of hazardous waste	Receiving 10 tons per day	10 employees
(b)	Installations for the incineration of municipal waste	With a capacity of 3 tons per hour	
(c)	Installations for the disposal of non-hazardous waste	With a capacity of 50 tons per day	
(d)	Landfills (excluding landfills of inert waste)	Receiving 10 tons per day or with a total capacity of 25,000 tons	
(e)	Installations for the disposal or recycling of animal carcasses and animal waste	With a treatment capacity of 10 tons per day	
(f)	Municipal waste-water treatment plants	With a capacity of 100,000 population equivalents	
(g)	Independently operated industrial waste-water treatment plants which serve one or more activities of this annex	With a capacity of 10,000 m ³ per day	
6.	Paper and wood production and processing		
(a)	Industrial plants for the production of pulp from timber or similar fibrous materials	*	10 employees
(b)	Industrial plants for the production of paper and board and other primary wood products (such as chipboard, fibreboard and plywood)	With a production capacity of 20 tons per day	
(c)	Industrial plants for the preservation of wood and wood products with chemicals	With a production capacity of 50 m ³ per day	
7.	Intensive livestock production and aquaculture		
(a)	Installations for the intensive rearing of poultry or pigs	(i) With 40,000 places for poultry (ii) With 2,000 places for production pigs (over 30 kg) (iii) With 750 places for sows	10 employees
(b)	Intensive aquaculture	1,000 tons of fish and shellfish per year	



No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
8.	Animal and vegetable products from the food and beverage sector		
(a)	Slaughterhouses	With a carcass production capacity of 50 tons per day	10 employees
(b)	Treatment and processing intended for the production of food and beverage products from: (i) Animal raw materials (other than milk) (ii) Vegetable raw materials	With a finished product production capacity of 75 tons per day With a finished product production capacity of 300 tons per day (average value on a quarterly basis)	
(c)	Treatment and processing of milk	With a capacity to receive 200 tons of milk per day (average value on an annual basis)	
9.	Other activities		
(a)	Plants for the pretreatment (operations such as washing, bleaching, mercerization) or dyeing of fibres or textiles	With a treatment capacity of 10 tons per day	10 employees
(b)	Plants for the tanning of hides and skins	With a treatment capacity of 12 tons of finished product per day	
(c)	Installations for the surface treatment of substances, objects or products using organic solvents, in particular for dressing, printing, coating, degreasing, waterproofing, sizing, painting, cleaning or impregnating	With a consumption capacity of 150 kg per hour or 200 tons per year	
(d)	Installations for the production of carbon (hard-burnt coal) or electrographite by means of incineration or graphitization	*	
(e)	Installations for the building of, and painting or removal of paint from ships	With a capacity for ships 100 m long	

Explanatory notes:

Column 1 contains the capacity thresholds referred to article 7, paragraph 1 (a).

An asterisk (*) indicates that no capacity threshold is applicable (all facilities are subject to reporting).

Column 2 contains the employee threshold referred to in article 7, paragraph 1 (b).

“10 employees” means the equivalent of 10 full-time employees.



Annex II**POLLUTANTS**

No.	CAS number	Pollutant	Threshold for releases (column 1)			Threshold for off-site transfers of pollutants (column 2) kg/year	Manufacture, process or use threshold (column 3) kg/year
			to air (column 1a) kg/year	to water (column 1b) kg/year	to land (column 1c) kg/year		
1	74-82-8	Methane (CH ₄)	100 000	-	-	-	*
2	630-08-0	Carbon monoxide (CO)	500 000	-	-	-	*
3	124-38-9	Carbon dioxide (CO ₂)	100 million	-	-	-	*
4		Hydro-fluorocarbons (HFCs)	100	-	-	-	*
5	10024-97-2	Nitrous oxide (N ₂ O)	10 000	-	-	-	*
6	7664-41-7	Ammonia (NH ₃)	10 000	-	-	-	10 000
7		Non-methane volatile organic compounds (NMVOC)	100 000	-	-	-	*
8		Nitrogen oxides (NO _x /NO ₂)	100 000	-	-	-	*
9		Perfluorocarbons (PFCs)	100	-	-	-	*
10	2551-62-4	Sulphur hexafluoride (SF ₆)	50	-	-	-	*
11		Sulphur oxides (SO _x /SO ₂)	150 000	-	-	-	*
12		Total nitrogen	-	50 000	50 000	10 000	10 000
13		Total phosphorus	-	5 000	5 000	10 000	10 000
14		Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)	1	-	-	100	10 000
15		Chlorofluorocarbons (CFCs)	1	-	-	100	10 000
16		Halons	1	-	-	100	10 000
17	7440-38-2	Arsenic and compounds (as As)	20	5	5	50	50
18	7440-43-9	Cadmium and compounds (as Cd)	10	5	5	5	5
19	7440-47-3	Chromium and compounds (as Cr)	100	50	50	200	10 000
20	7440-50-8	Copper and compounds (as Cu)	100	50	50	500	10 000
21	7439-97-6	Mercury and compounds (as Hg)	10	1	1	5	5
22	7440-02-0	Nickel and compounds (as Ni)	50	20	20	500	10 000
23	7439-92-1	Lead and compounds (as Pb)	200	20	20	50	50
24	7440-66-6	Zinc and compounds (as Zn)	200	100	100	1 000	10 000
25	15972-60-8	Alachlor	-	1	1	5	10 000
26	309-00-2	Aldrin	1	1	1	1	1
27	1912-24-9	Atrazine	-	1	1	5	10 000
28	57-74-9	Chlordane	1	1	1	1	1
29	143-50-0	Chlordecone	1	1	1	1	1
30	470-90-6	Chlorfenvinphos	-	1	1	5	10 000
31	85535-84-8	Chloro-alkanes, C ₁₀ -C ₁₃	-	1	1	10	10 000
32	2921-88-2	Chlorpyrifos	-	1	1	5	10 000
33	50-29-3	DDT	1	1	1	1	1
34	107-06-2	1,2-dichloroethane (EDC)	1 000	10	10	100	10 000



No.	CAS number	Pollutant	Threshold for releases (column 1)			Threshold for off-site transfers of pollutants (column 2) kg/year	Manufacture, process or use threshold (column 3) kg/year
			to air (column 1a) kg/year	to water (column 1b) kg/year	to land (column 1c) kg/year		
35	75-09-2	Dichloromethane (DCM)	1 000	10	10	100	10 000
36	60-57-1	Dieldrin	1	1	1	1	1
37	330-54-1	Diuron	-	1	1	5	10 000
38	115-29-7	Endosulphan	-	1	1	5	10 000
39	72-20-8	Endrin	1	1	1	1	1
40		Halogenated organic compounds (as AOX)	-	1 000	1 000	1 000	10 000
41	76-44-8	Heptachlor	1	1	1	1	1
42	118-74-1	Hexachlorobenzene (HCB)	10	1	1	1	5
43	87-68-3	Hexachlorobutadiene (HCBD)	-	1	1	5	10 000
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH)	10	1	1	1	10
45	58-89-9	Lindane	1	1	1	1	1
46	2385-85-5	Mirex	1	1	1	1	1
47		PCDD +PCDF (dioxins +furans) (as Teq)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
48	608-93-5	Pentachlorobenzene	1	1	1	5	50
49	87-86-5	Pentachlorophenol (PCP)	10	1	1	5	10 000
50	1336-36-3	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	0.1	0.1	0.1	1	50
51	122-34-9	Simazine	-	1	1	5	10 000
52	127-18-4	Tetrachloroethylene (PER)	2 000	-	-	1 000	10 000
53	56-23-5	Tetrachloromethane (TCM)	100	-	-	1 000	10 000
54	2002-48-1	Trichlorobenzenes (TCBs)	10	-	-	1 000	10 000
55	71-55-6	1,1,1-trichloroethane	100	-	-	1 000	10 000
56	79-34-5	1,1,2,2-tetrachloroethane	50	-	-	1 000	10 000
57	79-01-6	Trichloroethylene	2 000	-	-	1 000	10 000
58	67-66-3	Trichloromethane	500	-	-	1 000	10 000
59	8001-35-2	Toxaphene	1	1	1	1	1
60	75-01-4	Vinyl chloride	1 000	10	10	100	10 000
61	120-12-7	Anthracene	50	1	1	50	50
62	71-43-2	Benzene	1 000	200 (as BTEX) ^{a/}	200 (as BTEX) ^{a/}	2 000 (as BTEX) ^{a/}	10 000
63		Brominated diphenylethers (PBDE)	-	1	1	5	10 000
64		Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) and related substances	-	1	1	5	10 000
65	100-41-4	Ethyl benzene	-	200 (as BTEX) ^{a/}	200 (as BTEX) ^{a/}	2 000 (as BTEX) ^{a/}	10 000
66	75-21-8	Ethylene oxide	1 000	10	10	100	10 000
67	34123-59-6	Isoproturon	-	1	1	5	10 000
68	91-20-3	Naphthalene	100	10	10	100	10 000
69		Organotin compounds (as total Sn)	-	50	50	50	10 000
70	117-81-7	Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)	10	1	1	100	10 000



No.	CAS number	Pollutant	Threshold for releases (column 1)			Threshold for off-site transfers of pollutants (column 2) kg/year	Manufacture, process or use threshold (column 3) kg/year
			to air (column 1a) kg/year	to water (column 1b) kg/year	to land (column 1c) kg/year		
71	108-95-2	Phenols (as total C)	-	20	20	200	10 000
72		Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ^{b/}	50	5	5	50	50
73	108-88-3	Toluene	-	200 (as BTEX) ^{a/}	200 (as BTEX) ^{a/}	2 000 (as BTEX) ^{a/}	10 000
74		Tributyltin and compounds	-	1	1	5	10 000
75		Triphenyltin and compounds	-	1	1	5	10 000
76		Total organic carbon (TOC) (as total C or COD/3)	-	50 000	-	-	**
77	1582-09-8	Trifluralin	-	1	1	5	10 000
78	1330-20-7	Xylenes	-	200 (as BTEX) ^{a/}	200 (as BTEX) ^{a/}	2 000 (as BTEX) ^{a/}	10 000
79		Chlorides (as total Cl)	-	2 million	2 million	2 million	10 000 ^{g/}
80		Chlorine and inorganic compounds (as HCl)	10 000	-	-	-	10 000
81	1332-21-4	Asbestos	1	1	1	10	10 000
82		Cyanides (as total CN)	-	50	50	500	10 000
83		Fluorides (as total F)	-	2 000	2 000	10 000	10 000 ^{g/}
84		Fluorine and inorganic compounds (as HF)	5 000	-	-	-	10 000
85	74-90-8	Hydrogen cyanide (HCN)	200	-	-	-	10 000
86		Particulate matter (PM ₁₀)	50 000	-	-	-	*

Explanatory notes:

The CAS number of the pollutant means the precise identifier in Chemical Abstracts Service.

Column 1 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph 1 (a)(i) and (iv). If the threshold in a given sub-column (air, water or land) is exceeded, reporting of releases or, for pollutants in waste water destined for waste-water treatment, transfers to the environmental medium referred to in that sub-column is required with respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of reporting pursuant to article 7, paragraph 1 (a).

Column 2 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph 1 (a)(ii). If the threshold in this column is exceeded for a given pollutant, reporting of the off-site transfer of that pollutant is required with respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of reporting pursuant to article 7, paragraph 1 (a)(ii).

Column 3 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph 1(b). If the threshold in this column is exceeded for a given pollutant,



reporting of the releases and off-site transfers of that pollutant is required with respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of reporting pursuant to article 7, paragraph 1 (b).

A hyphen (-) indicates that the parameter in question does not trigger a reporting requirement.

An asterisk (*) indicates that, for this pollutant, the release threshold in column (1)(a) is to be used rather than a manufacture, process or use threshold.

A double asterisk (**) indicates that, for this pollutant, the release threshold in column (1)(b) is to be used rather than a manufacture, process or use threshold.

Footnotes:

a/ Single pollutants are to be reported if the threshold for BTEX (the sum parameter of benzene, toluene, ethyl benzene, xylene) is exceeded.

b/ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are to be measured as benzo(a)pyrene (50-32-8), benzo(b)fluoranthene (205-99-2), benzo(k)fluoranthene (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyrene (193-39-5) (derived from the Protocol on Persistent Organic Pollutants to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution).

c/ As inorganic compounds.



Annex III

PART A DISPOSAL OPERATIONS ('D')


- Deposit into or onto land (e.g. landfill)
- Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils)
- Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories)
- Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons)
- Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment)
- Release into a water body except seas/oceans
- Release into seas/oceans including sea-bed insertion
- Biological treatment not specified elsewhere in this annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations specified in this part
- Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations specified in this part (e.g. evaporation, drying, calcination, neutralization, precipitation)
- Incineration on land
- Incineration at sea
- Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine)
- Blending or mixing prior to submission to any of the operations specified in this part
- Repackaging prior to submission to any of the operations specified in this part
- Storage pending any of the operations specified in this part

PART B RECOVERY OPERATIONS ('R')

- Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy
- Solvent reclamation/regeneration
- Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
- Recycling/reclamation of metals and metal compounds
- Recycling/reclamation of other inorganic materials
- Regeneration of acids or bases
- Recovery of components used for pollution abatement
- Recovery of components from catalysts



- Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
- Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
- Uses of residual materials obtained from any of the recovery operations specified above in this part
- Exchange of wastes for submission to any of the recovery operations specified above in this part
- Accumulation of material intended for any operation specified in this part



Annex IV

ARBITRATION

1. In the event of a dispute being submitted for arbitration pursuant to article 23, paragraph 2, of this Protocol, a party or parties shall notify the other party or parties to the dispute by diplomatic means as well as the secretariat of the subject matter of arbitration and indicate, in particular, the articles of this Protocol whose interpretation or application is at issue. The secretariat shall forward the information received to all Parties to this Protocol.
2. The arbitral tribunal shall consist of three members. Both the claimant party or parties and the other party or parties to the dispute shall appoint an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the president of the arbitral tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.
3. If the president of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall, at the request of either party to the dispute, designate the president within a further two-month period.
4. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the notification referred to in paragraph 1, the other party may so inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall designate the president of the arbitral tribunal within a further two-month period. Upon designation, the president of the arbitral tribunal shall request the party which has not appointed an arbitrator to do so within two months. If it fails to do so within that period, the president shall so inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall make this appointment within a further two-month period.
5. The arbitral tribunal shall render its decision in accordance with international law and the provisions of this Protocol.
6. Any arbitral tribunal constituted under the provisions set out in this annex shall draw up its own rules of procedure.
7. The decisions of the arbitral tribunal, both on procedure and on substance, shall be taken by majority vote of its members.




8. The tribunal may take all appropriate measures to establish the facts.
9. The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:
 - (a) Provide it with all relevant documents, facilities and information;
 - (b) Enable it, where necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.
10. The parties and the arbitrators shall protect the confidentiality of any information that they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.
11. The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, recommend interim measures of protection.
12. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to render its final decision. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.
13. The arbitral tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.
14. Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the expenses of the tribunal, including the remuneration of its members, shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its expenses, and shall furnish a final statement thereof to the parties.
15. Any Party to this Protocol which has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute, and which may be affected by a decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.
16. The arbitral tribunal shall render its award within five months of the date on which it is established, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five months.
17. The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement of reasons. It shall be final and binding upon all parties to the dispute. The award will be transmitted by the arbitral tribunal to the parties to the dispute



and to the secretariat. The secretariat will forward the information received to all Parties to this Protocol.

18. Any dispute which may arise between the parties concerning the interpretation or execution of the award may be submitted by either party to the arbitral tribunal which made the award or, if the latter cannot be seized thereof, to another tribunal constituted for this purpose in the same manner as the first.



Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Firmato a Kiev il 21 maggio 2003

Le Parti del presente Protocollo,

rammentando l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»),

riconoscendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti rappresentano un meccanismo importante per accrescere la responsabilità delle imprese, ridurre l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile, come affermato nella dichiarazione di Lucca adottata nella prima riunione delle Parti della convenzione di Aarhus,

visto il principio n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992,

visti inoltre i principi e gli impegni concordati nel 1992 alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, in particolare le disposizioni del capitolo 19 di Agenda 21,

prendendo atto del programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21, adottato nel 1997 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua diciannovesima sessione straordinaria, che chiede tra l'altro l'aumento delle capacità e delle risorse nazionali per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni onde facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni sulle tematiche ambientali di rilevanza mondiale mediante strumenti adeguati,

visto il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, che promuove l'elaborazione di informazioni coerenti ed integrate sulle sostanze chimiche, ad esempio tramite registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti,

tenendo conto dell'attività del Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare la dichiarazione di Bahia del 2000 sulla sicurezza delle sostanze chimiche, le priorità d'intervento dopo il 2000 e il piano d'azione per la creazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e la realizzazione di inventari delle emissioni,

tenendo inoltre conto delle attività intraprese nel quadro del Programma interorganizzazioni per la corretta gestione delle sostanze chimiche.



tenendo conto altresì dell'attività dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare la raccomandazione del Consiglio di tale organizzazione in merito alla realizzazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, in cui il Consiglio invita i paesi membri a istituire e rendere accessibili al pubblico registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti.

desiderose di creare un meccanismo che contribuisca a permettere ad ogni individuo delle generazioni presenti e future di vivere in un ambiente adeguato alla sua salute e al suo benessere garantendo l'elaborazione di sistemi di informazione ambientale accessibili al pubblico,

desiderose altresì di garantire che l'elaborazione di siffatti sistemi tenga conto di principi che concorrono allo sviluppo sostenibile, quali l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992,

riconoscendo il collegamento tra sistemi adeguati di informazione ambientale e l'esercizio dei diritti sanciti dalla convenzione di Aarhus,


constatando la necessità di cooperare con altre iniziative internazionali in materia di sostanze inquinanti e rifiuti, tra cui la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2001 e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 1989,

riconoscendo che gli obiettivi di un'impostazione integrata volta a ridurre al minimo l'inquinamento e la quantità di rifiuti prodotti dagli impianti industriali e da altre fonti sono il raggiungimento di un livello elevato di tutela dell'ambiente nel suo insieme, il progresso in direzione di uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente e la protezione della salute delle generazioni presenti e future,

convinte che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti siano uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle sostanze inquinanti emesse e trasferite all'interno delle diverse comunità e da una comunità all'altra e per consentire ai governi di seguire le evoluzioni in atto, dimostrare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllare l'attuazione di determinati accordi internazionali, definire le priorità e valutare i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi in materia ambientale,

ritenendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possano produrre benefici tangibili per il settore industriale migliorando la gestione delle sostanze inquinanti,

osservando le possibilità esistenti di utilizzare i dati dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, unitamente alle pertinenti informazioni sanitarie, ambientali, demografiche, economiche o di altro tipo, per comprendere meglio i potenziali problemi, individuare i «punti critici», adottare misure preventive e di attenuazione e definire le priorità di gestione ambientale,



riconoscendo l'importanza di tutelare la privacy delle persone fisiche identificate o identificabili nel trattamento delle informazioni contenute nei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti secondo quanto disposto dalle norme internazionali applicabili in materia di tutela dei dati,

riconoscendo inoltre l'importanza dell'istituzione di sistemi nazionali di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti compatibili a livello internazionale per accrescere la comparabilità dei dati,

osservando che molti Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunità europea e le Parti dell'Accordo nordamericano di libero scambio si adoperano per raccogliere da varie fonti dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti e rendere accessibili al pubblico le informazioni in questione e riconoscendo in particolare la lunga e preziosa esperienza di alcuni paesi in questo campo,

tenendo conto delle diverse impostazioni adottate per i registri delle emissioni già istituiti e dell'esigenza di evitare doppioni e riconoscendo pertanto che è necessaria una certa flessibilità,

sollecitando la graduale realizzazione di registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti,

sollecitando inoltre l'istituzione di collegamenti tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e i sistemi informativi riguardanti altre emissioni di interesse pubblico,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 **Scopo**

Il presente Protocollo ha lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (*pollutants release and transfer registers – PRTR*) coerenti e integrati nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, in grado di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente Protocollo:


1. per «Parte» si intende, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui all'articolo 24 che abbia convenuto di essere vincolato/a dal presente Protocollo e per il/la quale il Protocollo sia in vigore;
2. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998;
3. per «pubblico» si intende una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone;



4. per «impianto» si intende una o più installazioni sullo stesso sito o su siti attigui, appartenenti o gestite dalla stessa persona fisica o giuridica;
5. per «autorità competente» si intendono le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato da una delle Parti per gestire un sistema nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
6. per «sostanza inquinante» si intende qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;
7. per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione e lo smaltimento o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;
8. per «trasferimento fuori sito» si intende lo spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;
9. per «fonti diffuse» si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata;
10. l'aggettivo «nazionale», usato con riferimento agli obblighi imposti dal presente Protocollo alle Parti che sono organizzazioni regionali d'integrazione economica, si intende riferito alla regione in questione salvo diversa indicazione;
11. per «rifiuti» si intendono sostanze od oggetti:
 - a) smaltiti o recuperati,
 - b) destinati allo smaltimento o al recupero, oppure
 - c) da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali,
12. per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti definiti pericolosi ai sensi delle leggi nazionali;
13. per «altri rifiuti» si intendono i rifiuti diversi da quelli pericolosi;
14. per «acque reflue» si intendono le acque usate contenenti sostanze od oggetti disciplinate dalle leggi nazionali.

Art. 3 Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente Protocollo.
2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio o più accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente Protocollo.



3. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denuncino ad autorità pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorità pubbliche per avere denunciato la violazione.
4. Nell'attuare il presente Protocollo ciascuna Parte segue l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.
5. Per limitare la duplicazione delle relazioni, i sistemi di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possono essere integrati, nella misura del possibile, con fonti d'informazione esistenti, quali meccanismi di notificazione coperti da licenza o autorizzazione di esercizio.
6. Le Parti si sforzano di raggiungere una convergenza tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

Art. 4 Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che:

- a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali;
- b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse;
- c) presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi;
- d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua;
- e) comprende informazioni sui trasferimenti;
- f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie;
- g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza;
- h) è coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica;
- i) permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica;
- j) è costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorità competente.

Art. 5 Concezione e struttura

1. Ciascuna Parte garantisce che i dati conservati nel registro di cui all'articolo 4 siano presentati sia in forma aggregata che in forma disaggregata per consentire di cercare e individuare le emissioni e i trasferimenti in base agli elementi seguenti:



- a) impianto e ubicazione geografica di quest'ultimo;
 - b) attività;
 - c) proprietario o gestore e, se del caso, impresa;
 - d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi;
 - e) ciascuno dei comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è emessa;
 - f) come indicato all'articolo 7, paragrafo 5, la destinazione del trasferimento e, se del caso, l'operazione di smaltimento o di recupero per i rifiuti.
2. Ciascuna Parte garantisce inoltre che i dati possano essere cercati e individuati in base alle fonti diffuse contemplate nel registro.
 3. Ciascuna Parte predispose il proprio registro tenendo conto della possibilità di un ampliamento futuro e garantendo che siano accessibili al pubblico i dati relativi ad almeno i dieci anni di riferimento precedenti.
 4. Il registro è predisposto in modo da consentirne la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico con mezzi elettronici quale Internet. In condizioni operative normali esso deve mettere a disposizione le informazioni in maniera continua e immediata con mezzi elettronici.
 5. Ciascuna Parte dovrebbe inserire nel proprio registro collegamenti con le proprie banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi alla tutela dell'ambiente.
 6. Ciascuna Parte inserisce nel proprio registro collegamenti con i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti delle altre Parti del Protocollo e, ove possibile, con quelli di altri Paesi.

Art. 6 Contenuto del registro

1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti:
 - a) l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
 - b) i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
 - c) l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all'articolo 7, paragrafo 4.
2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente Protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle Parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del presente Protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo:
 - a) revisione delle attività di cui all'allegato I;
 - b) revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II;
 - c) revisione delle soglie di cui agli allegati I e II;



- d) inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti *in situ*, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente Protocollo.

Art. 7 Obblighi di comunicazione

1. Ciascuna Parte;

- a) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I superando la relativa soglia di capacità di cui all'allegato I, colonna 1 e:
- emette qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantità superiori alle relative soglie di cui all'allegato II, colonna 1;
 - procede al trasferimento fuori sito di qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 2, laddove la Parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione della sostanza inquinante oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d);
 - procede al trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di altri rifiuti per oltre 2000 tonnellate l'anno, laddove la Parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione dei rifiuti oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d); oppure
 - procede al trasferimento fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 1b;
- di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2; oppure
- b) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I raggiungendo o superando la soglia di dipendenti di cui all'allegato I, colonna 2 producendo, lavorando o utilizzando qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 3, di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2.

2. Ciascuna Parte impone al proprietario o al gestore di un impianto di cui al paragrafo 1 di presentare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 come prescritto nei paragrafi medesimi in relazione alle sostanze inquinanti e ai rifiuti per i quali è avvenuto il superamento delle soglie.

3. Per conseguire lo scopo del presente Protocollo una Parte può stabilire, in relazione a una particolare sostanza inquinante, di applicare una soglia di emissione oppure una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo, purché ciò aumenti le pertinenti informazioni disponibili nel proprio registro riguardo alle emissioni o ai trasferimenti.



4. Ciascuna Parte garantisce che la propria autorità competente raccolga o incarica uno o più organismi competenti o autorità pubbliche di raccogliere le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui ai paragrafi 7 e 8 per includerle nel proprio registro.

5. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 di compilare e presentare alla propria autorità competente le seguenti informazioni suddivise per impianto:

- a) nome, indirizzo, ubicazione e attività dell'impianto cui si riferiscono le informazioni ed inoltre nome del proprietario o gestore e, se del caso, dell'impresa;
- b) nome e numero di identificazione di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2;
- c) quantità di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 emessa nell'ambiente dall'impianto nell'anno di riferimento, sia in forma aggregata sia specificando se l'emissione è avvenuta nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo, anche per iniezione nel sottosuolo;
- d) e a seconda dei casi:
 - i) quantità di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata delle quantità trasferite a fini di smaltimento e di recupero, nonché nome e indirizzo dell'impianto che riceve le sostanze inquinanti trasferite, oppure
 - ii) quantità di rifiuti per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferiti fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti, delle operazioni di recupero e di smaltimento (verrà indicato rispettivamente con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento ai sensi dell'allegato III) e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nome e indirizzo del soggetto responsabile dell'impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti e sito effettivo di smaltimento o di recupero che riceve i rifiuti trasferiti;
- e) quantità di ciascuna sostanza inquinante presente nelle acque reflue per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento; e
- f) tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni di cui alle lettere da c) ad e) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da c) ad e) comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti risultanti da attività abituali e da circostanze straordinarie.



7. Ciascuna Parte presenta nel proprio registro, con adeguata disaggregazione spaziale, le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse per le quali la Parte ritiene che le autorità competenti stiano raccogliendo dati che è possibile inserire. Laddove ritenga che dati siffatti non esistano, la Parte adotta provvedimenti per avviare, in base alle priorità nazionali, la comunicazione di dati relativi alle sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse.

8. Nelle informazioni di cui al paragrafo 7 sono comprese indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni medesime.

Art. 8 Periodo di notificazione

1. Ciascuna Parte garantisce che le informazioni da inserire nel suo registro siano disponibili al pubblico, compilate e presentate nel registro per anno civile. L'anno di riferimento è l'anno civile cui si riferiscono le informazioni. Per ciascuna Parte, il primo anno di riferimento è l'anno civile successivo all'entrata in vigore del protocollo per la Parte medesima. La comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 ha frequenza annua. Il secondo anno di riferimento, tuttavia, può essere il secondo anno civile successivo al primo anno di riferimento.

2. Ciascuna Parte che non è un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento delle informazioni nel proprio registro avvenga entro 15 mesi dalla fine di ogni anno di riferimento. Le informazioni relative al primo anno di riferimento, tuttavia, sono inserite nel registro entro due anni dalla fine dell'anno di riferimento.

3. Ciascuna Parte che è un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento nel proprio registro delle informazioni relative a un dato anno di riferimento avvenga entro sei mesi dal termine stabilito per le Parti che non sono organizzazioni regionali d'integrazione economica.

Art. 9 Raccolta e registrazione dei dati

1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di raccogliere i dati necessari per determinare, ai sensi del paragrafo 2 e con frequenza adeguata, le emissioni e i trasferimenti fuori sito effettuati dall'impianto soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e di mantenere a disposizione delle autorità competenti, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni contenute nei registri. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

2. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di utilizzare le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche ed altri metodi. Ove opportuno ciò va fatto seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale.



Art. 10 Valutazione qualitativa

1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di garantire la qualità delle informazioni comunicate.
2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorità competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilità, tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.

Art. 11 Accesso del pubblico alle informazioni

1. Ciascuna Parte garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti senza prescrivere l'obbligo di far valere un interesse e ai sensi del presente Protocollo, provvedendo anzitutto affinché il proprio registro sia direttamente consultabile per via elettronica attraverso le reti di telecomunicazione pubbliche.
2. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte garantisce che la propria autorità competente fornisca su richiesta le informazioni in questione con qualsiasi altro mezzo efficace, il più rapidamente possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna Parte garantisce l'accesso gratuito alle informazioni contenute nel suo registro.
4. Ciascuna Parte può consentire alla propria autorità competente di chiedere un corrispettivo in denaro per la riproduzione e l'invio postale delle informazioni specifiche di cui al paragrafo 2, ma tale corrispettivo non supera un importo ragionevole.
5. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte facilita l'accesso elettronico al proprio registro in luoghi accessibili al pubblico, ad esempio biblioteche pubbliche, uffici degli enti locali o altri luoghi adatti.

Art. 12 Riservatezza

1. Ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:
 - a) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
 - b) lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la possibilità per qualsiasi persona di avere un processo equo o la possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
 - c) la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici;
 - d) i diritti di proprietà intellettuale; oppure



- e) la riservatezza dei dati e/o dei fascicoli personali riguardanti le persone fisiche se queste non hanno acconsentito a divulgare le suddette informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale.

I suddetti motivi di riservatezza devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché del fatto che le informazioni stesse attengano o meno alle emissioni nell'ambiente.

2. Nel quadro del paragrafo 1, lettera c) viene presa in considerazione la divulgazione, secondo le norme dell'ordinamento nazionale, di qualsiasi informazione sulle emissioni utile alla tutela dell'ambiente.

3. Ogniqualevolta siano mantenute riservate informazioni ai sensi del paragrafo 1, il registro indica che tipo d'informazione è stato omesso, ad esempio fornendo, se possibile, informazioni generiche sulla composizione chimica delle sostanze, nonché il motivo dell'omissione.

Art. 13 Partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

1. Ciascuna Parte garantisce adeguate opportunità di partecipazione del pubblico alla realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nel quadro dell'ordinamento nazionale.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte offre al pubblico la possibilità di accedere gratuitamente alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonché di presentare commenti, informazioni, analisi o pareri pertinenti ai fini del processo decisionale: l'autorità competente tiene in debita considerazione tale contributo del pubblico.

3. Ciascuna Parte garantisce che, quando sia stata adottata la decisione di istituire o modificare in maniera significativa il proprio registro, siano rese tempestivamente disponibili al pubblico informazioni riguardanti la decisione e le considerazioni su cui essa si fonda.

Art. 14 Accesso alla giustizia

1. Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo, possa ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dai trattati relativi all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.



Art. 15 Sviluppo delle capacità

1. Ciascuna Parte promuove la sensibilizzazione del pubblico riguardo al proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantisce la disponibilità di assistenza e indicazioni utili per la consultazione del registro e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute.
2. Ciascuna Parte dovrebbe provvedere a rafforzare adeguatamente le capacità degli organismi e autorità competenti e fornire loro orientamenti utili ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal presente Protocollo.

Art. 16 Cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune:
 - a) nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
 - b) previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo;
 - c) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera;
 - d) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti.
2. Le Parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere:
 - a) la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale;
 - b) il trasferimento di tecnologie;
 - c) la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente Protocollo.

Art. 17 Riunione delle parti

1. È istituita una riunione delle Parti. La sua prima sessione ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le sessioni ordinarie della riunione delle Parti si tengono subito prima, parallelamente o subito dopo le riunioni ordinarie delle Parti della convenzione, salvo diversa decisione delle Parti del presente Protocollo. La riunione delle Parti convoca una sessione straordinaria se lo decide nel corso di una sessione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purché, entro sei mesi dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa ne abbia dato comunicazione a tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. La riunione delle Parti segue in maniera costante l'attuazione e l'evoluzione del presente Protocollo mediante relazioni periodiche delle Parti. A tal fine essa:



- a) esamina l'istituzione dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, promuovendone il potenziamento e la convergenza graduali;
- b) definisce linee direttrici volte ad agevolare la comunicazione dei dati ad opera delle Parti tenendo conto, al riguardo, dell'esigenza di evitare doppi;
- c) elabora un programma di lavoro;
- d) esamina e, ove opportuno, adotta provvedimenti atti a rafforzare la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 16;
- e) istituisce gli organi ausiliari che ritiene necessari;
- f) esamina e adotta le proposte di modifica del presente Protocollo e dei suoi allegati che ritiene necessarie per perseguire gli scopi del presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 20;
- g) nella sua prima sessione, esamina e adotta consensualmente il proprio regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, tenendo conto dei regolamenti interni adottati dalla riunione delle Parti della convenzione;
- h) valuta l'opportunità di definire consensualmente disposizioni finanziarie e meccanismi di assistenza tecnica per facilitare l'attuazione del presente Protocollo;
- i) sollecita, ove opportuno, la collaborazione di altri organismi internazionali competenti onde conseguire gli obiettivi del presente Protocollo;
- j) valuta e adotta qualsiasi ulteriore iniziativa necessaria a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, ad esempio l'adozione di linee direttrici e di raccomandazioni atte a promuoverne l'attuazione.

3. La riunione delle Parti agevola lo scambio di informazioni sull'esperienza acquisita nella comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti in funzione della sostanza inquinante e dei rifiuti ed esamina tale esperienza per approfondire la possibilità di far convergere le due impostazioni tenendo conto dell'interesse del pubblico a disporre delle informazioni ai sensi dell'articolo 1 nonché dell'efficacia complessiva dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

4. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonché gli Stati o le organizzazioni regionali d'integrazione economica che, in forza dell'articolo 24, siano ammesse a firmare il presente Protocollo senza tuttavia esserne Parti, nonché le organizzazioni intergovernative competenti nei campi cui si riferisce il presente Protocollo, sono ammessi a partecipare come osservatori alle sessioni della riunione delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.

5. Qualsiasi organizzazione non governativa che abbia competenza nei settori cui si riferisce il presente Protocollo ed abbia espresso al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il desiderio di essere rappresentata in una sessione della riunione delle Parti, viene ammessa a parteciparvi in qualità di osservatrice salvo vi si opponga un terzo delle Parti presenti alla sessione. L'ammissione e la



partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.

Art. 18 Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un voto.
2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

Art. 19 Allegati

Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante di esso e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento al presente Protocollo costituisce anche un riferimento agli allegati.

Art. 20 Emendamenti

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamento del presente Protocollo sono valutate durante una sessione della riunione delle Parti.
3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo è comunicata per iscritto al segretariato, che la trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari almeno sei mesi prima della sessione durante la quale sarà presentata per l'adozione.
4. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per raggiungere un accordo per consenso sulle proposte di emendamento del presente Protocollo. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla sessione e votanti.
5. Ai fini del presente articolo, per «Parti presenti e votanti» s'intendono le Parti presenti che esprimano un voto favorevole o contrario.
6. Il segretariato comunica qualsiasi emendamento del presente Protocollo adottato a norma del paragrafo 4 al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari.
7. Ogni emendamento che non riguardi un allegato entra in vigore, per le Parti che lo hanno ratificato, accettato o approvato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione



di almeno tre quarti delle Parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento. In seguito, per qualsiasi altra Parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

8. Qualora una Parte non accetti un emendamento riguardante un allegato, essa ne informa per iscritto il depositario entro dodici mesi dalla data di trasmissione dell'emendamento da parte del depositario medesimo. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le Parti di tutte le notifiche ricevute. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione, e in tal caso l'emendamento dell'allegato entra in vigore per la Parte interessata.

9. Allo scadere di dodici mesi dalla data di trasmissione da parte del depositario ai sensi del paragrafo 6, l'emendamento di un allegato entra in vigore per le Parti che non hanno presentato una notifica al depositario ai sensi del paragrafo 8, a condizione che in quel momento non più di un terzo delle Parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento abbia presentato una notifica relativa ad esso.

10. Se un emendamento di un allegato è collegato direttamente a un emendamento del presente Protocollo, il nuovo emendamento entra in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento del Protocollo.

Art. 21 Segretariato

Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa svolge le seguenti funzioni di segretariato per il presente Protocollo:

- a) preparazione e assistenza in relazione alle sessioni della riunione delle Parti;
- b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
- c) comunicazione delle attività del segretariato alla riunione delle Parti;
- d) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti sulla base delle risorse disponibili.

Art. 22 Controllo dell'osservanza del Protocollo

Nella sua prima sessione la riunione delle Parti stabilisce per consenso procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva volti a valutare e promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente Protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Nello stabilire tali procedure e meccanismi, la riunione delle Parti esamina tra l'altro l'opportunità di accettare informazioni trasmesse dal pubblico su questioni connesse al presente Protocollo.

Art. 23 Risoluzione delle controversie

1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o più Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie da esse ritenuto opportuno.



2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle Parti che accettino lo stesso obbligo:

- a) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b) la procedura di arbitrato definita nell'allegato IV.

Le organizzazioni regionali di integrazione economica possono rendere una dichiarazione di effetto equivalente con riferimento all'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b).

3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione indicati nel paragrafo 2, la controversia viene deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti non decidano diversamente.

Art. 24 Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003 in occasione della Quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa» e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2003 e può essere sottoscritto da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri delle Nazioni Unite alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dal presente Protocollo, inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.

Art. 25 Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 da cui è stato sottoscritto.

2. Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 che diventi Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi imposti dal Protocollo stesso. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano Parti del presente Protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo stesso. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dal presente Protocollo.



4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Dette organizzazioni informano inoltre il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

3. Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.

Art. 28 Riserve

Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

Art. 29 Denuncia

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare il Protocollo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.

Art. 30 Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kiev il ventuno maggio duemilatre.

(Seguono le firme)



Allegato I

Attività

N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
1.	Settore energetico		
a)	Raffinerie di petrolio e di gas	*	10 dipendenti
b)	Impianti di gassificazione e liquefazione	*	
c)	Centrali termiche ed altri impianti di combustione	Potenza termica di 50 megawatt (MW)	
d)	Cokerie	*	
e)	Frantoi rotatori per il carbone	Capacità di 1 tonnellata l'ora e	
f)	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	*	
2.	Produzione e trasformazione dei metalli		
a)	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	*	10 dipendenti
b)	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua	Capacità di 2,5 tonnellate l'ora	
c)	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: i) laminazione a caldo ii) forgiatura con magli iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso	Capacità di 20 tonnellate di acciaio grezzo l'ora Energia di 50 chilojoule per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW Capacità di trattamento di 2 tonnellate di acciaio grezzo l'ora	
d)	Fonderie di metalli ferrosi	Capacità di produzione di 20 tonnellate al giorno	
e)	Impianti: i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici	*	



N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
	ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.)	Capacità di fusione di 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o di 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli	
f)	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m ³	
3. Industria mineraria			
a)	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	*	10 dipendenti
b)	Coltivazione a cielo aperto	Sito di 25 ettari superficie	
c)	Impianti per la produzione di:		
	i) clinker (cemento) in forni rotativi	Capacità di produzione di 500 tonnellate al giorno	
	ii) calce viva in forni rotativi	Capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	
	iii) clinker (cemento) o calce viva in altri forni	Capacità di produzione di 50 tonnellate al giorno	
d)	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto	*	
e)	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro	Capacità di fusione di 20 tonnellate al giorno	
f)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali	Capacità di fusione di 20 tonnellate al giorno	
g)	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane	Capacità di produzione di 75 tonnellate al giorno o capacità del forno pari a 4 m ³ e densità di carica per forno di 300 kg/m ³	




N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
4. Industria Chimica			
a)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche iii) idrocarburi solforati iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati v) idrocarburi fosforosi vi) idrocarburi alogenati vii) composti organometallici viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) ix) gomme sintetiche x) coloranti e pigmenti xi) tensioattivi e surfattanti	*	10 dipendenti
b)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio iv) sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento v) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	*	
c)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	*	
d)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	*	
e)	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base	*	



N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
f)	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici	*	
5.	Gestione dei rifiuti e delle acque reflue		
a)	Impianti di incenerimento, pirolisi, recupero, trattamento chimico o discarica di rifiuti pericolosi	Ricezione di 10 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani	Capacità di 3 tonnellate l'ora	
c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	Capacità di 50 tonnellate al giorno	
d)	Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti)	Ricezione di 10 tonnellate al giorno o capacità totale di 25 000 tonnellate	
e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali	Capacità di trattamento di 10 tonnellate al giorno	
f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	Capacità di 100 000 abitanti equivalenti	
g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	Capacità di 10 000 m ³ al giorno	
6.	Produzione e lavorazione della carta e del legno		
a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	*	10 dipendenti
b)	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)	Capacità di produzione di 20 tonnellate al giorno	
c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche	Capacità di produzione di 50 m ³ al giorno	
7.	Allevamento intensivo e acquacoltura		
a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini	i) 40 000 posti per il pollame ii) 2000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg) iii) 750 posti per le scrofe	10 dipendenti



N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
b)	Acquacoltura intensiva	1000 tonnellate di pesci e molluschi l'anno	
8. Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande			
a)	Mattatoi	Capacità di produzione di carcasse di 50 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: i) materie prime animali (diverse dal latte) ii) materie prime vegetali	Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 tonnellate al giorno Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)	
c)	Trattamento e trasformazione del latte	Capacità di ricezione di 200 tonnellate di latte al giorno (valore medio su base annuale)	
9. Altre attività			
a)	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tinture di fibre o tessuti	Capacità di trattamento di 10 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Impianti per la concia delle pelli	Capacità di trattamento di 12 tonnellate di prodotti finiti al giorno	
c)	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare	Capacità di consumo di solvente di 150 kg l'ora o 200 tonnellate l'anno	
d)	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione	*	



N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
e)	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi	Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza	


Note esplicative:

La colonna 1 contiene le soglie di capacità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

L'asterisco (*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti gli impianti sono soggetti agli obblighi di comunicazione).

La colonna 2 contiene la soglia di dipendenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Per «10 dipendenti» si intende l'equivalente di 10 dipendenti a tempo pieno.



Allegato II

Sostanze inquinanti

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trascritto fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
1	74-82-8	Metano (CH ₄)	100.000	-	-	*	
2	630-08-0	Monossido di carbonio (CO)	500.000	-	-	*	
3	124-38-9	Biossido di carbonio (CO ₂)	100 milioni	-	-	*	
4		Idrofluorocarburi (HFC)	100	-	-	*	
5	10024-97-2	Ossido di azoto (N ₂ O)	10.000	-	-	*	
6	7664-41-7	Ammoniac (NH ₃)	10.000	-	-	10.000	
7		Composti organici volatili diversi dal metano (COVNM)	100.000	-	-	*	
8		Ossidi di azoto (NO _x /NO ₂)	100.000	-	-	*	
9		Perfluorocarburi (PFC)	100	-	-	*	
10	2551-62-4	Esaffluoruro di zolfo (SF ₆)	50	-	-	*	
11		Ossidi di zolfo (SO _x /SO ₂)	150.000	-	-	*	
12		Totale azoto	-	50.000	50.000	10.000	
13		Totale fosforo	-	5.000	5.000	10.000	
14		Idroclorofluorocarburi (HCFC)	1	-	100	10.000	

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
15		Clorofluorocarburi (CFC)	1	-	-	100	10 000
16		Halon	1	-	-	100	10 000
17	7440-38-2	Arsenico e composti (espressi come As)	20	5	5	50	50
18	7440-43-9	Cadmio e composti (espressi come Cd)	10	5	5	5	5
19	7440-47-3	Cromo e composti (espressi come Cr)	100	50	50	200	10 000
20	7440-50-8	Rame e composti (espressi come Cu)	100	50	50	500	10 000
21	7439-97-6	Mercurio e composti (espressi come Hg)	10	1	1	5	5
22	7440-02-0	Nichel e composti (espressi come Ni)	50	20	20	500	10 000
23	7439-92-1	Piombo e composti (espressi come Pb)	200	20	20	50	50
24	7440-66-6	Zinco e composti (espressi come Zn)	200	100	100	5 000	10 000
25	15972-60-8	Alaefloro	-	1	1	5	10 000
26	309-00-2	Aldrin	1	1	1	1	1
27	1912-24-9	Atrazina	-	1	1	5	10 000
28	57-74-9	Clordano	1	1	1	1	1
29	143-50-0	Clordecone	1	1	1	1	1
30	470-90-6	Clorfeninfos	-	1	1	5	10 000
31	85535-84-8	Clorocalcani, C10-C13	-	1	1	10	10 000
32	2921-88-2	Clorpirrifos	-	1	1	5	10 000
33	50-29-3	DDT	1	1	1	1	1



N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
34	107-06-2	1,2-dicloroetano (EDC)	5 000	10	10	10 000	
35	75-09-2	Diclorometano (DCM)	5 000	10	10	10 000	
36	60-57-1	Dieldrin	1	1	1	1	
37	330-54-1	Dibrom	-	1	1	10 000	
38	115-29-7	Endosulfan	-	1	1	10 000	
39	72-20-8	Endrin	1	1	1	1	
40		Composti organici alogenati (espressi come AOX)	-	5 000	5 000	10 000	
41	76-44-8	Eptacloro	1	1	1	1	
42	118-74-1	Esaclorobenzene (HCB)	10	1	1	5	
43	87-68-3	Esaclorobutadiene (HCBd)	-	1	1	5	
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCCl)	10	1	1	10	
45	58-89-9	Lindano	1	1	1	1	
46	2385-85-5	Mirex	1	1	1	1	
47		PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEO)	0,001	0,001	0,001	0,001	
48	608-93-5	Pentaclorobenzene	1	1	1	5	
49	87-86-5	Pentaclorofenolo (PCP)	10	1	1	5	
50	1336-36-3	Bifenili policlorurati (PCB)	0,1	0,1	0,1	50	
51	122-34-9	Simazina	-	1	1	5	
52	127-18-4	Tetracloroetilene (PER)	2 000	-	-	5 000	

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
53	56-23-5	Tetraclorometano (TCM)	100	-	-	5 000	10 000
54	12002-48-1	Trielobenzeni (TCB)	10	-	-	5 000	10 000
55	71-55-6	1,1,1-tricloroetano	100	-	-	5 000	10 000
56	79-34-5	1,1,2,2-tetracloroetano	50	-	-	5 000	10 000
57	79-01-6	Tricloroetilene	2 000	-	-	5 000	10 000
58	67-66-3	Triclorometano	500	-	-	5 000	10 000
59	8001-35-2	Toxafene	1	1	1	1	1
60	75-01-4	Cloruro di vinile	1 000	10	10	100	10 000
61	120-12-7	Antracene	50	1	1	50	50
62	71-43-2	Benzene	1 000	200 (espresso come BTEX) ^a	200 (espresso come BTEX) ^a	2 000 (espresso come BTEX) ^a	10 000
63		Eteri di difenile polibromurati (PBDE)	-	1	1	1	5
64		Ftossilati di nonilfenolo (NIP/NPE) e sostanze connesse	-	1	1	1	5
65	100-41-4	Etilbenzene	-	200 (espresso come BTEX) ^a	200 (espresso come BTEX) ^a	2 000 (espresso come BTEX) ^a	10 000
66	75-21-8	Ossido di etilene	1 000	10	10	100	10 000
67	34123-59-6	Isoproturon	-	1	1	5	10 000

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
68	91-20-3	Naftalene	100	10	10	100	10 000
69		Composti organostannici (espressi come Sn totale)	-	50	50	50	10 000
70	117-81-7	Ftalato di bis(2-etil-esile) (DEHP)	10	1	1	100	10 000
71	108-95-2	Fenoli (espressi come C totale)	-	20	20	200	10 000
72		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ^b	50	5	5	50	50
73	108-88-3	Toluene	-	200 (espresso come BTEX) ^a	200 (espresso come BTEX) ^a	2 000 (espresso come BTEX) ^a	10 000
74		Tributilstagno e composti	-	1	1	5	10 000
75		Trifenilstagno e composti	-	1	1	5	10 000
76		Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	-	50 000	-	-	**
77	1582-09-8	Trifluralina	-	1	1	5	10 000
78	1330-20-7	Xileni	-	200 (espresso come BTEX) ^a	200 (espresso come BTEX) ^a	2 000 (espresso come BTEX) ^a	10 000
79		Cloruri (espressi come Cl totale)	-	2 milioni	2 milioni	2 milioni	10 000 ^f
80		Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	10 000	-	-	-	10 000
81	1332-21-4	Amianto	1	1	1	10	10 000

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
82		Cianuri (espressi come CN totale)	—	50	50	500	10.000
83		Fluoruri (espressi come F totale)	—	2.000	2.000	10.000	10.000 ^c
84		Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	5.000	—	—	—	10.000
85	74-90-8	Acido cianidrico (HCN)	200	—	—	—	10.000
86		Particolato (PM ₁₀)	50.000	—	—	—	*

^a Occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti se viene superata la soglia per l'BTX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xilene).

^b Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) (ai sensi del Protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza).

^c Espressi come composti inorganici.

Note esplicative:

Per «numero CAS» della sostanza inquinante si intende l'identificatore del Chemical Abstracts Service.

La colonna 1 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv). Se viene superata la soglia stabilita per uno dei tre comparti (aria, acqua o suolo), le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle emissioni o, per le sostanze inquinanti immesse nelle acque reflue destinate al trattamento, i trasferimenti nell'ambiente relativi a quel comparto effettuati dall'impianto in questione.

La colonna 2 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Se viene superata la soglia indicata in tale colonna per una determinata sostanza inquinante, le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai trasferimenti relativi ai trasferimenti effettuati dall'impianto in questione.




La colonna 3 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Se viene superata la soglia indicata in tale colonna per una determinata sostanza inquinante, le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle emissioni e ai trasferimenti fuori sito di tale sostanza effettuati dall'impianto in questione.

Il trattino (–) indica che il parametro in questione non fa scattare automaticamente gli obblighi di comunicazione dei dati.

L'asterisco (*) indica che, per la sostanza in questione, occorre fare riferimento alla soglia di emissione riportata nella colonna 1a invece che a una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo.

Il doppio asterisco (**) indica che, per la sostanza in questione, occorre fare riferimento alla soglia di emissione riportata nella colonna 1b invece che a una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo.



*Allegato III***Parte A****Operazioni di smaltimento («D»)**

- Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)
- Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)
- Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)
- Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nella presente parte
- Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nella presente parte (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione)
- Incenerimento a terra
- Incenerimento in mare
- Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- Raggruppamento prima di una delle operazioni elencate nella presente parte
- Ricondizionamento prima di una delle operazioni elencate nella presente parte
- Deposito prima di una delle operazioni indicate nella presente parte

Parte B**Operazioni di recupero («R»)**

- Utilizzo come combustibile (senza incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia
- Rigenerazione/recupero dei solventi



- Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- Rigenerazione degli acidi o delle basi
- Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- Uso di materiali residui ottenuti con una delle operazioni di recupero già indicate nella presente parte
- Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero già indicate nella presente parte
- Accumulo di materiale da sottoporre a una delle operazioni indicate nella presente parte



*Allegato IV***Arbitrato**

1. Qualora una controversia venga sottoposta ad arbitrato in forza dell'articolo 23, paragrafo 2 del presente Protocollo, la parte o le parti notifica(no) la materia del contendere attraverso i canali diplomatici alla o alle controparti e al segretariato, indicando in particolare gli articoli del presente Protocollo di cui è controversa l'interpretazione o l'applicazione. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo.
2. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Le due parti della controversia nominano ciascuna un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente. Questi non deve essere cittadino di alcuna delle parti della controversia, né risiedere nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.
3. Se il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, su richiesta di una parte della controversia, designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi.
4. Se una parte della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, l'altra parte informa al riguardo il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente ne informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.
5. Il tribunale decide a norma del diritto internazionale e delle disposizioni del presente Protocollo.
6. Ogni tribunale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono prese a maggioranza dei membri.
8. Il tribunale prende qualsiasi provvedimento opportuno per l'accertamento dei fatti.
9. Le parti della controversia agevolano l'attività del tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione:
 - a) forniscono al tribunale tutti i documenti, i servizi e le informazioni utili;
 - b) se necessario, mettono il tribunale in condizione di citare testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni.
10. Le parti e gli arbitri tutelano il segreto di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale.



11. Il tribunale può, su richiesta di una delle parti, raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia.

12. Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte può chiedere al collegio di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non osta allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.

14. Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.

15. Ogni Parte del presente Protocollo che abbia, riguardo all'oggetto della controversia, un interesse giuridicamente rilevante e che possa subire gli effetti di una decisione sul caso, può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale.

16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione salvo che ritenga necessaria una proroga per un termine non superiore a cinque mesi.

17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per tutte le parti della controversia. La decisione viene comunicata dal tribunale arbitrale alle parti e al segretariato. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo.

18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della decisione finale può essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l'ha emessa, o se questo non può essere investito della questione, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1862):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale, Enzo MOAVERO MILANESI (Governo Conte-I) il 22 maggio 2019.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2019, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VIII (ambiente), X (attività produttive), XIV (politiche Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 dicembre 2019 ed il 29 gennaio 2020.

Esaminato in aula il 3 febbraio ed approvato il 5 febbraio 2020.


Senato della Repubblica (atto n. 1702):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 febbraio 2020, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 10ª (industria), 13ª (ambiente), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 14 maggio 2020 ed il 16 giugno 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente l'8 luglio 2020.

20G00108



LEGGE 17 luglio 2020, n. 92.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 17 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Colombia,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.



Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, and in the case of Italy, on behalf of its political subdivisions or its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società);
- 3 - the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source.

(hereinafter referred to as "Italian tax").

(b) in the case of Colombia:

- impuesto sobre la renta y complementarios (income tax and its complementary)

(hereinafter referred to as "Colombian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.



Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

I. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- (b) the term "Colombia" designates the Republic of Colombia and, used in a geographical sense, includes its land territory, both continental and insular, its airspace, sea and submarine areas, and other elements over which it exercises sovereignty, sovereign rights or jurisdiction under the Colombian Constitution of 1991 and its laws, and in accordance with international law, including applicable international treaties;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Italy or Colombia, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
- (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;



(ii) in the case of Colombia, the Minister of Finance and Public Credit or his authorised representative;

(i) the term "national" means:

- (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State;
and
- (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;

(j) the term "recognized pension fund" of a State means an entity or arrangement established in that State that is treated as a separate person under the taxation laws of that State and:

- (i) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that State or one of its political subdivisions or local authority or
- (ii) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subparagraph (i).

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.



Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of that person’s domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognized pension fund of that Contracting State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Convention.



Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop, and
 - f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of exploration for or exploitation of natural resources.
3. The term "permanent establishment" also encompasses:
 - a) A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than 183 days;
 - b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;



(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs *a)* to *e)*,

provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

(a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

(b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:

(a) in the name of the enterprise; or

(b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or

(c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned Contracting State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course



of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8. For the purposes of this Article a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.



Article 7

BUSINESS PROFITS

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other Contracting State.
2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.
3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other Contracting State, that other Contracting State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.
2. For the purposes of this Article, profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic include:
 - a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and
 - b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment from the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise; where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.



Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.



Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 20% of the capital of the company paying the dividends
- (b) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a recognized pension fund;
- (c) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.


The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply:

- a) to dividends paid by a company resident of Colombia out of profits that have not been subject to tax on income at the level of the company according to the laws of Colombia; or
- b) where profits of a resident of Italy attributable to a permanent establishment in Colombia have not been subject to tax in Colombia according to the laws of Colombia, and such profits, upon transfer out of Colombia, are treated as dividend equivalents according to the laws of Colombia.

Instead, such dividends or dividend equivalents may be taxed in Colombia at a rate not exceeding 15 per cent of the gross amount of the dividends or the dividend equivalents.


4. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income treated as income from shares by the



taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.



Article 11

INTEREST


1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 5 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a statutory body or an export financing agency;
- b) 5 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a recognized pension fund;
- c) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State where that resident is:

- a) a Contracting State, a political subdivision or a public law entity thereof, including the Central Bank of that State;
or that interest is paid:
 - b) by the State in which the interest arises or by a political subdivision, a local authority; or
 - c) in respect of a loan, debt-claim or credit that is owed to, or made, provided, guaranteed or insured by, that State or a political subdivision or local authority; or
 - d) on the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment or on the sale on credit of any goods or merchandise by an enterprise of a Contracting State to an enterprise of the other Contracting State; or
 - e) in respect of any loan or credit of whatever kind granted by a bank, but only if the loan or credit concerned is granted for a period not less than three years; or
 - f) by a financial institution of a Contracting State to a financial institution of the other Contracting State.



4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures as well as other income that is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. The term shall not include any item which is treated as a dividend under the provisions of Article 10.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.



Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, royalties arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.



Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if:
 - a) at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other Contracting State; or
 - b) at any time during the 365 days preceding such alienation, the alienator owned, directly or indirectly, shares, comparable interests or other rights representing 10 per cent or more of the capital of a company that is resident of that other Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of the gains. However, this paragraph does not apply to gains derived from the alienation or exchange of shares in the framework of a tax free reorganization of a company, a merger, a division or a similar operation.
5. Gains derived by a pension fund that is a resident of a Contracting State from the alienation of shares, comparable interests or other rights referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 4 may be taxed in the other Contracting State but the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the amount of the gains.



6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State;
- b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.



Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

4. Payments derived by virtue of an employment in a Contracting State as severance payment or other similar lump sum related to that employment shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.



Article 17

ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income is not subject to tax in respect of such income in the State of which he is a resident and according to the laws of that State. In such a case, such income may be taxed in the State where it arises.

3. Other similar remuneration means payments out of a pension fund or a pension scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such fund or scheme is regulated in accordance with the laws of that Contracting State and recognized as such for tax purposes.



Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Pensions paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, pension in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments arise from sources outside that Contracting State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.



Article 21

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.



Chapter IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:

Residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Colombia, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

In such a case, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Colombia but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.

However, no deduction shall be allowed in cases where, in accordance with Italian laws, the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, whether at the request of the recipient or otherwise.

3. In the case of Colombia:

Where a resident of Colombia derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Colombia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to Italian tax paid, due regard being had to the limitations provided by and the requirements set under the tax laws of Colombia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Italy.

4. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.



Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

NON DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. Nothing in this Article shall be construed as preventing Colombia from imposing a tax as described in paragraph 3 of Article 10.



Article 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. Where,

(a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

(b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the two competent authorities and the person so agree, provided that the person agrees in writing to be bound by the decision of the arbitration commission. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. The arbitration decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time



limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the supplying State authorises such use.



3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.



Article 26

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.
3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State.
4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.
6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.
7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the



relevant revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be

- a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or
- b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);
- c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.



Article 28

REFUNDS


1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer which is a resident of the other Contracting State if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, which shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund except for cases in which an agreement has been reached under the Mutual Agreement Procedure provided by Article 24, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the benefits provided for by the Convention.

Article 29

ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding any provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.



Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the internal procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention.

2. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications, and shall thereupon have effect:

(i) in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January of the calendar year following that in which this Convention enters into force, and

(ii) in respect of all other taxes, for fiscal years beginning on or after the first day of January of the calendar year following that in which this Convention enters into force, but only in respect of the part of the income that accrues after the entry into force of this Convention.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of Article 24 (Mutual agreement procedure), Article 25 (Exchange of information) and Article 26 (Assistance in the collection of taxes) shall have effect from the date of entry into force of this Convention.



Article 31

TERMINATION

1. This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate this Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the year of entry into force of this Convention.

2. In such event, this Convention shall cease to have effect:


- (i) in respect of taxes withheld at source for amounts paid or credited after the end of the calendar year in which the notice of termination is given, and
- (ii) in respect of all other taxes, for fiscal years beginning after the end of that year.

3. In the event of termination, the Contracting Party shall remain bound by the provisions of Paragraph 2 of Article 25 with respect to any information obtained under this Convention.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Rome on 26/01/18, in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Colombia


-----

PROTOCOL

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Colombia for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the Contracting States have agreed on the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

1. With reference to Article 2, paragraph 3 (a):
Upon election of the eligible taxpayer under the provisions of the Income Tax Code providing for the Tax on Business Income - *Imposta sul reddito di impresa* (IRI), the latter applies in place of the Italian personal income tax, under separate taxation at the corporate tax rate.
2. With reference to Article 3, paragraph 1 (j), for the purposes of the Convention, the term “recognized pension fund” means:
 - a) in the case of Italy, a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP*;
 - b) in the case of Colombia, the pension funds regulated by Law 100 of 1993 and the provisions that modify or substitute it, administered or managed by *Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantia* who are subject to the surveillance of the *Superintendencia Financiera de Colombia* and subject to the rules provided for in Part 2 of Decree 2555 of 2010 (mandatory pension funds) and those pension funds regulated in Chapter VI of Part V of the *Estatuto Orgánico del Sistema Financiero* administered by entities subject to the surveillance of the *Superintendencia Financiera de Colombia* (voluntary pension funds) and any subsequent modification thereof.

3. In relation to Article 4:

with reference to paragraph 1:

It is understood that the term “resident of a Contracting State” also includes:

- a) a recognized pension fund;
- b) a severance fund; and
- c) - in the case of Italy: the entities listed in the “Anagrafe delle ONLUS” and “ONLUS di diritto” established according to the relevant Italian laws.

- in the case of Colombia: the entities admitted and classified into the Not-for-profit special regime, pursuant to the “Título VI del Libro Primero” of the Colombian Tax Code, and the provisions that modify or substitute it.

with reference to paragraph 3:



the absence of a determination by the competent authorities will not, however, prevent the taxpayer from being considered a resident of each Contracting State for purposes other than granting treaty reliefs or exemptions to that person. In such case the domestic tax law of each Contracting State applies.

4. In relation to Article 8:

Article 8 of the Convention will supersede the provisions of the “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all’esercizio della navigazione marittima ed aerea” – “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Italiana, para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea” signed at Bogota on 21 December 1979 to the extent those provisions are incompatible with this Article.

5. In relation to Article 11, paragraph 2 letter a) the terms “statutory body” and “export financing agency” mean :

- a) in Italy, Cassa Depositi e Prestiti - CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, Società italiana per le imprese all’estero - Simest;
- b) in Colombia, Bancoldex S.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, Financiera del Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

provided that the capital of such entities is directly participated by the State in a percentage not less than 80 per cent or is indirectly participated by the State in a percentage not less than 60 per cent.

6. In relation to Articles 10, 11 and 12:

If, after the entry into force of this Convention, a Convention for the avoidance of double taxation between one of the Contracting States and a third State enters into force containing lower tax rates (including zero tax rates) than those provided for under this Convention, the Contracting States shall swiftly inform the other Contracting State with a view to conclude a Protocol amending this Convention.

7. In relation to Article 18:

The term “pensions and other similar remuneration” means pensions derived from payments in consideration of past employment and remunerations that are paid with respect to previous independent personal services.

8. In relation to Article 21, paragraph 4:


It is understood that technical assistance services, technical services and consulting services are covered by Articles 5, 7 and 14 of this Convention.




IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Roma on 26/01/18, in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Colombia


-----

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia,

nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue:


Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.



Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, e nel caso dell'Italia, per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:


1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 2. l'imposta sul reddito delle società;
 3. l'imposta regionale sulle attività produttive;
- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) per quanto concerne la Colombia:

- l'imposta sul reddito e complementari ("*impuesto sobre la renta y complementarios*")

(qui di seguito indicate quali "imposta colombiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.



Capitolo II


DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- b) il termine "Colombia" designa la Repubblica di Colombia e, usato in senso geografico, comprende il territorio terrestre, sia continentale che insulare, lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine, e altri elementi su cui la Colombia esercita la propria sovranità, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi della Costituzione colombiana del 1991 e della propria legislazione, e in conformità con il diritto internazionale, ivi compresi i trattati internazionali applicabili.
- c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Colombia;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operino esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;
- h) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - (ii) in Colombia, il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico o i suoi rappresentanti autorizzati;



i) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;

e

(ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.

(j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:

(i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o

(ii) che è stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.



Articolo 4

RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato contraente, ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato contraente.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della presente Convenzione con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.



Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio; e
 - f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche:
 - a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa 183 giorni;
 - b) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività;
 - f) una sede fissa di affari è utilizzata per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),
a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.



4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in un'altra sede nello stesso Stato contraente e

- a) quella sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono


- a) in nome dell'impresa, o
- b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
- c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato contraente in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato contraente in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente



correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.



Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato contraente.
2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa.
3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Ai fini del presente Articolo, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:
 - a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e
 - b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci, se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio sono accessori rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.



Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato contraente – e di conseguenza assoggetta a tassazione – gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, tale altro Stato contraente effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.


Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una *partnership*) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;



- b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;
- c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione delle presenti limitazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano:

- a) ai dividendi pagati da una società residente della Colombia con utili che non sono stati assoggettati all'imposta sul reddito a livello della società in conformità alla legislazione della Colombia; o
- b) quando gli utili di un residente dell'Italia che sono attribuibili ad una stabile organizzazione in Colombia non sono stati assoggettati a tassazione in Colombia in conformità alla legislazione colombiana, e tali utili, all'atto del loro trasferimento dalla Colombia, sono considerati come equivalenti ai dividendi in conformità alla legislazione della Colombia.

Tali dividendi o utili equivalenti ai dividendi sono invece imponibili in Colombia ad un'aliquota non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi o utili equivalenti ai dividendi.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.



Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un organismo statutario o un'agenzia di finanziamento all'esportazione;
- b) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;
- c) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il residente è:

- a) uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente di diritto pubblico, ivi compresa la Banca Centrale di detto Stato;
oppure tali interessi sono pagati:
- b) dallo Stato da cui gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica o ente locale; o
- c) in relazione a un prestito, una richiesta di debito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o una sua suddivisione politica o ente locale; o
- d) su una vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o su una vendita a credito di beni o merci da parte di un'impresa di uno Stato contraente ad un'impresa dell'altro Stato contraente; o
- e) in relazione a prestiti o crediti di qualsiasi natura concessi da una banca, ma soltanto se il prestito o credito considerato è concesso per un periodo non inferiore a tre anni; o
- f) da una istituzione finanziaria di uno Stato contraente ad una istituzione finanziaria dell'altro Stato contraente.

4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i




redditi provengono. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono pagamenti di interessi ai fini del presente Articolo. Il termine "interessi" non include alcun elemento considerato come dividendo ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità alla legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di dette navi o aeromobili o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una *partnership* o in un *trust*, sono imponibili nell'altro Stato contraente se:
 - a) in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato contraente; o
 - b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione, l'alienante ha posseduto, direttamente o indirettamente, azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti che rappresentano il 10 per cento o più del capitale di una società che è residente dell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli utili. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione o dallo scambio di azioni nell'ambito di una riorganizzazione societaria esente da imposta, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga.
5. Gli utili ricavati da un fondo pensione che è un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 sono imponibili nell'altro Stato contraente ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare degli utili.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.



Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa;

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.



2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato, svolto come membro effettivo dell'equipaggio a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolto a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

4. I pagamenti effettuati in virtù di un'attività dipendente in uno Stato contraente, quali indennità di fine rapporto o altra somma forfetaria relativa a tale attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Articolo 16

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.



Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.

3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" indica i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.



Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato contraente.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.



Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.



Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

I residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Colombia, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia deve ammettere in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Colombia, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, in conformità alla legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

3. Per quanto concerne la Colombia:

Quando un residente della Colombia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione può essere tassato in Italia, la Colombia autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all'imposta italiana pagata, tenuto conto delle limitazioni previste e dei requisiti stabiliti dalla legislazione fiscale della Colombia. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito imponibile in Italia.

4. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.



Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato contraente.

5. Le disposizioni del presente Articolo non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Colombia di applicare un'imposta così come descritta nel paragrafo 3 dell'Articolo 10.



Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.


4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Quando,

(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

(b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sarà sottoposta ad arbitrato se le due autorità competenti e la persona così convengono, a condizione che la persona convenga per iscritto di essere vincolata dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. La decisione arbitrale sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.



Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti e l'autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.



Articolo 26

ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata dagli articoli 1 e 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, le modalità di applicazione del presente Articolo.
2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non è contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonché gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo.
3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente possa essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente ed è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato contraente, è ammesso per la riscossione dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale credito tributario è riscosso dall'altro Stato contraente in conformità alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di tale altro Stato contraente.
4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato, è ammesso ai fini delle misure cautelari dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale altro Stato contraente adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformità alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato contraente anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicate, il credito tributario non sia escutibile nel primo Stato contraente o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non è, in tale Stato contraente, soggetto ai limiti temporali, né ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtù della legislazione di detto Stato contraente in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato contraente, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.
6. Le procedure relative all'esistenza, la validità o l'importo del credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria o agli organi amministrativi dell'altro Stato contraente.
7. Qualora, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l'altro Stato contraente abbia riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato contraente, il relativo credito tributario cessa di essere:



- a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato contraente che può essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente e che è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o
- b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato contraente nei confronti del quale tale Stato contraente può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione.

le autorità competenti del primo Stato contraente devono comunicare senza indugio tale circostanza all'autorità competente dell'altro Stato contraente e, a discrezione dell'altro Stato contraente, il primo Stato contraente sospende o ritira la propria richiesta.


8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di adottare misure che sarebbero contrarie all'ordine pubblico;
- c) di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;
- d) di fornire assistenza nei casi in cui l'onere amministrativo per tale Stato contraente è chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall'altro Stato contraente.

Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.



Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato che è un residente dell'altro Stato contraente qualora il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 24, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente che certifica la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla Convenzione.

Articolo 29

DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.



2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche, e avrà efficacia:
- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, e
 - (ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, ma soltanto con riferimento alla quota di reddito maturata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dell'Articolo 24 (Procedura amichevole), dell'Articolo 25 (Scambio di informazioni) e dell'Articolo 26 (Assistenza nella riscossione delle imposte) hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 31


DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo all'anno di entrata in vigore della presente Convenzione.
2. In tale caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto:
- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte per le somme pagate o accreditate successivamente alla fine dell'anno solare nel quale è stata notificata la denuncia, e
 - (ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano dopo la fine di tale anno.
3. In caso di denuncia, lo Stato contraente sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 25 con riferimento a qualsiasi informazione ottenuta ai sensi della presente Convenzione.



IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Roma il 26/01/2018 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Colombia



PROTOCOLLO

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3 (a):
ove, ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), il contribuente che ne ha titolo opti per quest'ultima, essa si applica in luogo dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, in regime di tassazione separata con l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.
2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(j), ai fini della Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica:
 - a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP*;
 - b) nel caso della Colombia, i fondi pensione regolamentati dalla Legge 100 del 1993 e relative disposizioni che la modificano o la sostituiscono, amministrati o gestiti dalle *Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía* che sono soggetti alla vigilanza della *Superintendencia Financiera de Colombia* e soggetti alle disposizioni di cui alla Parte 2 del Decreto n. 2555 del 2010 (fondi pensione obbligatori) ed inoltre i fondi pensione regolamentati al Capitolo VI della Parte V del *Estatuto Orgánico del Sistema Financiero* amministrati da enti soggetti alla vigilanza della *Superintendencia Financiera de Colombia* (fondi pensione volontari) e successive modifiche.
3. In relazione all'Articolo 4:

con riferimento al paragrafo 1:

Resta inteso che l'espressione "residente di uno Stato contraente" indica inoltre:
 - a) un fondo pensione riconosciuto;
 - b) un fondo per il trattamento di quiescenza; e
 - c) - nel caso dell'Italia: le entità elencate nella "Anagrafe delle ONLUS" e "ONLUS di diritto" costituite ai sensi delle relative leggi italiane.

- nel caso della Colombia: le entità inserite e classificate nello speciale regime delle entità senza fini di lucro, ai sensi del "Titulo VI del Libro Primero" del Codice Tributario Colombiano, e le disposizioni che lo modificano o lo sostituiscono.

con riferimento al paragrafo 3:

tuttavia, l'assenza di una decisione da parte delle autorità competenti non impedirà al contribuente di essere considerato residente di ciascuno Stato contraente a fini diversi dalla concessione delle esenzioni o sgravi previsti dalla Convenzione per detta persona. In tal caso, si applica la normativa fiscale nazionale di ciascuno Stato contraente.



4. In relazione all'Articolo 8:

L'Articolo 8 della Convenzione sostituirà le disposizioni della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea" – "Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Italiana, para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea" firmata a Bogotá il 21 dicembre 1979 nella misura in cui quelle disposizioni sono incompatibili con il presente Articolo.

5. Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 2 (a), le espressioni "organismo statutario" e "agenzia di finanziamento all'esportazione" indicano :

- a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Società italiana per le imprese all'estero - Simest;
- b) in Colombia, il Bancoldex S.A., la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

a condizione che al capitale di tali entità lo Stato partecipi direttamente in una percentuale non inferiore all'80 per cento o indirettamente in una percentuale non inferiore al 60 per cento.

6. Con riferimento agli Articoli 10, 11 e 12:

Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, entri in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e uno Stato terzo che prevede aliquote d'imposta inferiori (compresa l'aliquota zero) a quelle previste dalla presente Convenzione, tale Stato contraente informa senza indugio l'altro Stato contraente al fine di concludere un Protocollo recante modifica alla presente Convenzione.

7. Con riferimento all'Articolo 18:

L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti.


8. Con riferimento all'Articolo 21, paragrafo 4:

Resta inteso che i servizi di assistenza tecnica, i servizi tecnici e i servizi di consulenza rientrano nell'ambito applicativo degli Articoli 5, 7 e 14 della presente Convenzione.


IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.


Fatto a ^{Roma} il 26/01/18 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiano, spagnolo e inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, il testo inglese prevale.

Per il Governo della
Repubblica Italiana


.....

Per il Governo della
Repubblica di Colombia


.....



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1769):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop.inter.le, Enzo Moavero Milanesi (GOVERNO CONTE-I) il 10 aprile 2019.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2019, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze) e XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 novembre 2019 ed il 21 gennaio 2020.

Esaminato in aula il 3 febbraio ed approvato il 5 febbraio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1701):

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'11 febbraio 2020, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 febbraio 2020 ed il 16 giugno 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente l'8 luglio 2020.

20G00109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2020.

Rettifica del decreto n. 2286 del 13 settembre 2017, di ammissione alle agevolazioni del progetto DM47495, presentato dalla società Officine di Cartigliano S.p.a. (Decreto n. 954/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;


Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;



Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituenti il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013, «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;


Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Visto l'art. 19 del decreto ministeriale n. 593/2016 recante «Disposizioni transitorie e finali» che al comma 3 prevede che «Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigore di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse»;

Considerato che i regimi di aiuto di cui al decreto ministeriale n. 593/2000 e decreto ministeriale n. 115/2013 facevano riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, mentre il vigente regime decreto ministeriale n. 593/2016 è tenuto a rispettare le condizioni previste dal nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 (GBER), adottato dalla Commissione europea il 21 maggio 2014, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2014;

Considerato che, per consentire la decretazione di interventi che fanno riferimento ai regimi decreto ministeriale n. 593/2000 e decreto ministeriale n. 115/2013 e/o la sanatoria dei provvedimenti non conformi già emanati, si rende necessario armonizzare alle previsioni del regolamento (UE) n. 651/2014 gli elementi che erano precedentemente determinati in ottemperanza al regolamento (UE) n. 800/2008;

Visto il decreto direttoriale n. 2286 del 13 settembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2017 n. 1-2135, con il quale, in relazione alla domanda DM47495 presentata ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, sono state concesse agevolazioni alla proponente Officine di Cartigliano per un importo totale pari a euro 2.948.780,80, di cui euro 911.084,20 nella forma di contributo nella spesa (euro 852.854,20 per attività di ricerca e euro 58.230,00 per attività di formazione) e euro 2.037.696,60 nella forma di credito agevolato (euro 1.972.996,60 per attività di ricerca e euro 64.700,00 per attività di formazione) gravante sulle disponibilità del F.A.R. per l'anno 2012 e precedenti;



Visto il contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e di contributo nella spesa stipulato, in data 5 marzo 2018, tra l'Istituto convenzionato UBI Banca S.p.a. e la società beneficiaria Officine di Cartigliano S.p.a.;

Vista la nota del 13 giugno 2018, prot. n. 10329, con la quale il MUR ha disposto il riconoscimento di una proroga di dodici mesi della durata delle attività progettuali, per il progetto DM47495, con ultimazione in data 30 settembre 2019 le attività di ricerca e in data 31 luglio 2018 le attività di formazione;

Considerato che, per il progetto DM47495, sono state effettuate erogazioni, dal 1° al 3° SAL (periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 marzo 2017), per un importo totale pari a euro 1.382.636,91, di cui euro 946.014,73 nella forma di credito agevolato e euro 436.622,18 nella forma di contributo nella spesa relativamente alle attività di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13, 14 e 15 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Considerato che il decreto direttoriale n. 2286 del 13 settembre 2017 non contrasta con le previsioni del nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 (GBER);

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR n. 2169955 del 2 luglio 2020;

Visto in particolare, l'art. 15 del suindicato decreto per cui è stata acquisita la visura Deggendorf n. 6202416 del 24 giugno 2020;

Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento del citato decreto a quanto previsto dal predetto decreto ministeriale n. 115/2017 ai fini dell'integrazione dell'efficacia;

Vista la relazione finale e pregresse, attinenti al progetto, dalle quali si evince, tra l'altro, la non agevolabilità del progetto di formazione, ancorchè svolto proficuamente sotto il profilo scientifico e visto il contraddittorio in merito, avviato giusta nota MIUR prot. n. 19354 del 28 ottobre 2019, in risposta alla quale non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuto quindi, di rideterminare, con il presente decreto, il contributo così come definitivo secondo quanto contenuto nelle allegate schede;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con il decreto direttoriale n. 2286 del 13 settembre 2017 di ammissione alle agevolazioni per il progetto DM47495 presentato, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, dalla società Officine di Cartigliano S.p.a. le agevolazioni totali deliberate sono pari a euro 2.825.850,80, esclusivamente per il progetto di ricerca, di cui euro 852.854,20 nella forma di contributo alla spesa e euro 1.972.996,60 nella forma di credito agevolato, a valere sulle risorse FAR dell'anno 2012 e precedenti.


2. Il predetto decreto direttoriale n. 2286 del 13 settembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2017 n. 1-2135, di ammissione alle agevolazioni del progetto DM47495 viene integrato, ai fini dell'efficacia, dal presente decreto con il seguente codice di iscrizione al Registro nazionale aiuti (RNA) - Codice concessione RNA - COR n. 2169955 del 2 luglio 2020;

3. Le risorse liberate con il presente decreto, pari a euro 122.930,00, di cui euro 58.230,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 64.700,00 nella forma di credito agevolato, rientrano nelle disponibilità del FAR.

Art. 2.

1. Le schede allegare al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, annullano e sostituiscono quelle allegare al decreto direttoriale n. 2286 del 13 settembre 2017.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni, modalità e condizioni del decreto direttoriale n. 2286 del 13 settembre 2017 e, in particolare, i termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 4, del predetto decreto n. 2286.



Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1629

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

20A04173

DECRETO 24 luglio 2020.

Rettifica del decreto n. 875 del 22 giugno 2020, concernente l'ammissione del progetto di cooperazione internazionale «PIGergy - BioGS-1.5» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2017». (Decreto n. 1175/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la

riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;


Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;



Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale,

tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;


Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sui P.G. 01 dei capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui euro 95.205,00 per la copertura delle relative spese per attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 775970 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund EN SGplusRegSys «*A European joint programming initiative to develop integrated, regional, smart Energy systems enabling regions and local communities to realise their high sustainable Energy ambitions*» e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund EN SGplusRegSys, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale EN SGplusRegSys Call 2018 comprensivo delle *Guide for Proposers*, pubblicato dalla Eranet Cofund EN SGplusRegSys il 23 maggio 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando EN SGplusRegSys Call 2018, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 2 agosto 2018, prot. n. 2040;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 4 e 5 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*PIGergy - BioGS-1.5*» avente come obiettivo «*Il sistema ha lo scopo di produrre energia termica ed elettrica a partire da letame suino*»;



Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «PIGergy - BioGS-1.5»;

Vista la nota MIUR prot. n. 4986 del 18 marzo 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale e la suddivisione fra fondi FIRST e IGRUE e le successive note prot. n. 7750, del 16 aprile 2019, prot. n. 19367, del 28 ottobre 2019 e del 4 febbraio 2020, prot. n. 1532 di aggiornamento;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex art.* 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 8875 del 22 giugno 2020, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 30 giugno 2020, n. 464, e dalla Corte dei conti in data 3 luglio 2020, n. 1546;

Considerato che, nel predetto decreto direttoriale prot. 8875, del 22 giugno 2020, è stata indicata quale data di inizio del progetto «PIGergy - BioGS-1.5», presentato dalla KiRa Technology S.r.l., il «1° aprile 2019, per una durata di ventiquattro mesi», in luogo correttamente di «30 ottobre 2019, per una durata di ventiquattro mesi» come si evince dal capitolato tecnico approvato dall'esperto scientifico, prof.ssa Linda Barelli in data 3 giugno 2020 e trasmesso in data 5 giugno 2020, prot. n. 9068, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del predetto decreto direttoriale prot. n. 8875, del 22 giugno 2020, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 30 giugno 2020, n. 464, e dalla Corte dei conti in data 3 luglio 2020, n. 1546;

Decreta:

Articolo unico

1. A rettifica del decreto direttoriale prot. n. 8875, del 22 giugno 2020, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 30 giugno 2020, n. 464, e dalla Corte dei conti in data 3 luglio 2020, n. 1546, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto «PIGergy - BioGS-1.5», presentato dalla KiRa Technology S.r.l., la data di inizio del progetto «1° aprile 2019, per una durata di ventiquattro mesi» è sostituita con «30 ottobre 2019, per una durata di ventiquattro mesi».

2. Il disciplinare allegato al decreto direttoriale prot. n. 8875, del 22 giugno 2020, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 30 giugno 2020, n. 464, e dalla Corte dei conti in data 3 luglio 2020, n. 1546, deve intendersi rettificato con la data di inizio sopra indicata.

Restano ferme le ulteriori indicazioni contenute nel decreto direttoriale prot. n. 8875, del 22 giugno 2020.

Il presente decreto non assume rilevanza contabile e, pertanto, non viene sottoposto al controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel mentre sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

20A04140

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 24 luglio 2020.

Riparto del fondo finalizzato a ristorare alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 24, recante «Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP», che prevede che non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta;

Visto il comma 2 dell'art. 24, che dispone che il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'art. 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il comma 3 dell'art. 24, che prevede che le disposizioni del medesimo art. 24 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche;

Visto il comma 4 dell'art. 24, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo art. 24 non compensate dai meccanismi automatici previsti per il finanziamento della sanità;

Considerato che il predetto fondo è costituito da una quota di 228 milioni di euro relativa alla perdita di gettito subita dalle regioni a statuto ordinario che hanno stabilito maggiorazioni di aliquota per i soggetti previsti dalla norma agevolativa e per la restante quota di 220 milioni di euro relativa alla perdita di gettito subita dalle autonomie speciali, ivi compresa la Regione Siciliana per la quota di gettito ad aliquota base che la legislazione vigente non destina al finanziamento sanitario corrente, pari a 11,92 milioni di euro;

Visto il medesimo comma 4, che dispone, altresì, che al riparto del predetto fondo tra regioni e province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'intesa sancita tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 luglio 2020;

Visto il comma 2 dell'art. 111, che, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle regioni e delle province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione;

Considerato che il suddetto tavolo è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 giugno 2020;

Ravvisata la necessità di procedere con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 4 dell'art. 24, per la ripartizione del predetto fondo di 448 milioni di euro tra regioni e province autonome.

Decreta:

Articolo unico

1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli importi indicati nell'allegata tabella, che rappresenta parte integrante del presente decreto e sulla quale è stata sancita intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in data 20 luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2020


Il Ministro: GUALTIERI



Riparto contribuito articolo 24, comma 4, DL 34/2020

Regione di ripartizione	Riparto contribuito comma 4
RSO	
Abruzzo	13,39
Basilicata	0,10
Calabria	11,18
Campania	53,76
Emilia Romagna	0,50
Lazio	74,10
Liguria	0,14
Lombardia	0,00
Marche	19,07
Molise	1,92
Piemonte	0,00
Puglia	26,51
Toscana	27,11
Umbria	0,22
Veneto	0,00
TOTALE RSO	228,00
RSS	
Sicilia	11,92
Prov. autonoma di Trento	27,37
Prov. autonoma di Bolzano	49,44
Friuli Venezia Giulia	79,11
Sardegna	41,92
Valle d' Aosta	10,24
TOTALE RSS	220,00
TOTALE ITALIA	448,00

valori in milioni di euro



DECRETO 27 luglio 2020.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 22 luglio 2020, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante.IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2020, n. 288, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto i decreti ministeriali numeri 59589, 59590 e 59591 del 22 luglio 2020 con i quali è stata disposta per la medesima data, con regolamento 24 luglio 2020, l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, riservata ai soli operatori specialisti di titoli di Stato, attraverso il sistema telematico di negoziazione;

Vista la nota n. 59951 del 23 luglio 2020 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 22 luglio 2020 è stata effettuata la citata operazione di emissione di buoni del Tesoro poliennali, con regolamento il 24 luglio 2020 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 8 dei predetti decreti 22 luglio 2020, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 22 luglio 2020 l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, mediante il sistema telematico di negoziazione, dei seguenti titoli di Stato:

BTP 2,45% 1° settembre 2016/1° settembre 2033 sedicesima *tranche* - cod. IT0005240350 per nominali euro 903.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 113,140;

BTP 2,25% 1° marzo 2016/1° settembre 2036 - dodicesima *tranche* - cod. IT0005177909 per nominali euro 493.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 110,520;

BTP 5,00% 1° agosto 2007/1° agosto 2039 - ventesima *tranche* - cod. IT0004286966 per nominali euro 255.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 153,158.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato effettuata il 22 luglio 2020, è la seguente:

Titoli emessi			Importo nominale in circolazione
BTP 2,45%	1° settembre 2016/1° settembre 2033	(IT0005240350)	16.808.228.000,00
BTP 2,25%	1° marzo 2016/1° settembre 2036	(IT0005177909)	15.393.000.000,00
BTP 5,00%	1° agosto 2007/1° agosto 2039	(IT0004286966)	22.775.265.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 luglio 2020.

Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che con il decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo è determinata una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia e gli altri amministratori degli enti locali ivi indicati;

Visto il comma 8 del citato art. 82, in base al quale «la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119: «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265»;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che gli emolumenti ivi indicati, tra i quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

Visto l'art. 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-*bis* al menzionato art. 82, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-*quater*, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-*quater*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che, per le predette finalità, nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, è stato istituito il Capitolo 1394, con una dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 a decorrere dal 2020;

Visti: l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» nonché gli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, di modifica dei rispettivi statuti speciali, che attribuiscono alla legislazione esclusiva delle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1.

*Indennità di funzione dei sindaci
dei comuni fino a 3.000 abitanti*

1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 2.

*Attribuzione del contributo ai comuni
fino a 3.000 abitanti*

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto.

2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI



COMUNI REGIONE STATUTO ORDINARIO

Comuni interessati al riparto	Numero comuni della fascia demografica	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco stabilita dal DM 4 aprile 2000, n. 119	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco decurtata del 10 per cento in applicazione dell'art. 1, c. 54, della legge n. 266 del 2005	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco incrementata all'85% della misura spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 ab. (EURO 1,952,21)	Incremento della misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco	Contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per singolo comune
		A	B	C= 1.952,21*85%	D=C-B	
Comuni fino a 1.000 ab.	1.614	1.291,14	1.162,03	1.659,38	497,35	3.287,58
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.984	1.446,08	1.301,47	1.659,38	357,91	2.365,85
Totale comuni fino a 3.000 ab.	3.598					



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 maggio 2020.

Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 986, commi 1, lettera *a*), e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a*), del codice, che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'art. 1006, comma 3, del citato codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa;

Visto l'art. 880, comma 1, del codice che elenca le categorie di personale in congedo e, in particolare, le lettere *b*) e *c*) che individuano rispettivamente il complemento e il congedo illimitato;

Visto l'art. 997, comma 1, lettera *b*), del codice che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

Visto l'art. 939, comma 2, del codice ai sensi del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e specialità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché dell'Arma dei carabinieri;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno 2020 all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2020 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

a) per l'Esercito italiano, quattro ufficiali per periodi di novantacinque giorni ovvero otto ufficiali per periodi di quarantacinque giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a un ufficiale in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, trentasei ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a tre ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'art. 1, complessivamente pari a euro 213.675 si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza armata (rispettivamente euro 53.675 per l'Esercito italiano ed euro 160.000 per la Marina militare).

Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: GUERINI

20A04150

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame Felino IGP, in Parma, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Felino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV


DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 186 della Commissione del 5 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 62 del 6 marzo 2013 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Salame Felino»;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2014, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Salame Felino IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Felino»;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2017, con il quale è stato rinnovato al Consorzio di tutela del Salame Felino IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Felino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo ECEPA a mezzo pec in data 6 luglio 2020 (prot. Mipaaf n. 37833), autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Salame Felino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);


Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame Felino IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Salame Felino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 19 giugno 2014 al Consorzio di tutela del Salame Felino IGP con sede legale in Parma - Strada al



Ponte Caprazucca n. 6/a - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Felino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 19 giugno 2014 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A04123

DECRETO 27 luglio 2020.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pizzoccheri della Valtellina».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-

dante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;


Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1730 della Commissione del 22 settembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 262 del 29 settembre 2016 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina»;



Vista l'istanza presentata in data 6 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 80259) dal Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP con sede legale in Sondrio, via Piazzi n. 23, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la IGP «Pizzoccheri della Valtellina»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «pastifici» nella filiera «pasta alimentare» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, come modificato dal decreto ministeriale 14 giugno 2017, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA a mezzo pec in data 26 novembre 2019 (prot. Mipaaf n. 82491) e successive integrazioni fornite dal consorzio da ultimo in data 24 luglio 2020 (prot. Mipaaf n. 9022280);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Pizzoccheri della Valtellina»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Pizzoccheri della Valtellina» registrata con regolamento (UE) n. 1730 della Commissione del 22 settembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 262 del 29 settembre 2016.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni,

recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Pizzoccheri della Valtellina».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Pizzoccheri della Valtellina» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.


1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Pizzoccheri della Valtellina» appartenenti alla categoria «pastifici», nella filiera «pasta alimentare» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 27 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A04143

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 luglio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lombarda Service società cooperativa», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 25 novembre 2019, n. 94/2019 del Tribunale di Como con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Lombarda Service società cooperativa»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lombarda Service società cooperativa» con sede in Como (codice fiscale n. 03279200137) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Besozzi (codice fiscale BSZPLA82E27F205C) nato a Milano il 27 maggio 1982, domiciliato in Orsenigo (CO), via 1° Maggio, n.13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A04141

DECRETO 8 luglio 2020.


Liquidazione coatta amministrativa della «M.K. Multi-services società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Viste le risultanze della ispezione straordinaria dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «M.K. Multiservices società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 323.196,00, si riscontra una massa debitoria di euro 468.403,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -149.928,00;

Considerato che in data 8 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati

alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.K. Multiservices società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale n. 08202120963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Colombetti, nato a Gallarate (VA) il 26 settembre 1976 (codice fiscale CLMSFN-76P26D8690), e domiciliato in Milano, via Podgora n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A04142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 luglio 2020.

Modifica dell'allegato alla determina n. 3 del 1° agosto 2019, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 5/2020).


IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenda italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenda italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenda italiana del farmaco (AIFA), in



attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 22 giugno 2020;

Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che i titolari delle AIC hanno l'obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri medicinali, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e del decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 130, comma 11, come modificato dal decreto-legge n. 158 13 settembre 2012, convertito in legge n. 189, 8 novembre 2012, art. 10, comma 1, lettera *c*), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 settembre 2012, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Viste le linee guida Sunset Clause del 1° settembre 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco in data 3 marzo 2015;

Vista la determina n. 3 del 1° agosto 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2019 relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali:

AIC	Medicinale	Titolare AIC	Decadenza
044215	TRIQUISIC	Grünenthal Italia S.r.l.	01/02/19

Considerato che i titolari delle AIC, successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 3 del 1° agosto 2019, hanno trasmesso, con note all'AIFA, idonea documentazione comprovante la non applicabilità dell'art. 38, commi 5 e 7 del succitato decreto legislativo ai suddetti medicinali;

Ritenuto, pertanto, non applicabile ai suddetti medicinali l'art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2016 successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies*, legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere tali medicinali dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla determina n. 3 del 1° agosto 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2019;

Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 3 del 1° agosto 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2019 nella parte in cui, nell'Allegato relativo alla medesima, risultano inseriti i medicinali di seguito elencati:

AIC	Medicinale	Titolare AIC	Decadenza
044215	TRIQUISIC	Grünenthal Italia S.r.l.	01/02/19


Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 21 luglio 2020

Il dirigente: TROTTA

20A04167



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Letrozolo Mylan Generics» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 420/2020 del 27 luglio 2020

Autorizzazione e rinnovo e variazioni: l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LETROZOLO MYLAN GENERICS (A.I.C. 040645),

dosaggio/forma farmaceutica: «2,5 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni),

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - codice fiscale/partita IVA 13179250157,

procedura: decentrata;

codice procedura europea: IT/H/0177/001/R/001;

codice pratica: FVRMR/2014/26,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 1° giugno 2015, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente determina i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione IT/H/0177/001/IA/021/G - C1A/2017/2708, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, in particolare alle conclusioni della procedura PSUSA/00001842/201610 e adeguamento al QRD *Template*.

È approvata altresì la variazione IT/H/0177/001/IB/023 - C1B/2019/2616, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura per implementare le conclusioni della procedura PSUSA/00001842/201810 e adeguamento alla linea guida sugli eccipienti.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04146

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delaket»

Con la determina n. aRM - 116/2020 - 546 del 3 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Chiesi Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DELAKET;

confezione A.I.C. n. 027696032;

descrizione: «15 mg compresse» 28 compresse;

confezione A.I.C. n. 027696044;

descrizione: «30 mg compresse» 28 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04181

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 21 luglio 2020, concernente il primo riparto del fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2020, con i relativi allegati A) e B), recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 dall'art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19».

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - alla voce «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2020, con i relativi allegati A) e B), recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 dall'art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19».

20A04144

Avviso relativo al decreto 21 luglio 2020, concernente il rimborso ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 del minor gettito dell'IMU, riferito al primo semestre 2020, derivante dall'esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - alla voce «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2020, con i relativi allegati A) e B), recante «Attribuzione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso del minor gettito dell'IMU, riferito al primo semestre 2020, derivante dall'esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili».

20A04145



Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «San Giuseppe e San Francesco di Paola», in Terni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° luglio 2020, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita «San Giuseppe e San Francesco di Paola», con sede in Terni.

20A04151

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Condofuri.

Il Comune di Condofuri (Reggio Calabria), con deliberazione n. 42 del 6 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2020, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Sandro Immacolata Borruto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A04169

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Lavagna.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 2019, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Lavagna (GE), nelle persone della dott.ssa Veronica Frassinetti, della dott.ssa Luciana Lucianò e del dott. Stefano Piccolo.

La suddetta dott.ssa Luciana Lucianò ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2020, la dott.ssa Barbara Polese è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione della dott.ssa Luciana Lucianò.

20A04170

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Palombaro.

Il Comune di Palombaro (CH), con deliberazione n. 7 dell'11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2020, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Maurizio Formichetti, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A04171

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi.

Il Comune di Ficarazzi (PA) con deliberazione n. 3 del 24 febbraio 2020 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2020, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Daniela Maria Amato, della sig.ra Anna Fertitta e del dott. Luigi Romano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A04172

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'immobile denominato «Ex poligono di Monte Ciaurlec», in Castelnuovo del Friuli.

Con decreto interdirettoriale n. 392/1/5/2019 datato 18 giugno 2020 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della porzione di immobile demaniale denominato «Ex Poligono di Monte Ciaurlec», sito nel Comune di Castelnuovo del Friuli (PN), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 1 particelle n. 133 e 134, foglio n. 3 particella n. 110, per una superficie complessiva di mq. 5.206.879, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo difesa esercito.

20A04147

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex fabbricato demaniale adibito a ripetitore passivo TLC», in località Vaneze, nel Comune di Trento.

Con decreto interdirettoriale n. 396/1/5/2020 datato 12 maggio 2020 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex Fabbricato Demaniale adibito a ripetitore passivo TLC», sito nel Comune di Trento, località Vaneze, identificato con le particelle fondiarie 1722/2, 1723/2, 1725/2, in C. C. di Sardegna in PT 858/II, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo difesa esercito.

20A04148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2020.

Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 7 luglio 2020, sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2020. Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it nella sezione «pubblicità legale».

20A04165



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ALLEGATO

Domanda di modifica della denominazione registrata «Paprika Žitava/Žitavská Paprika»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 244 - del 24 luglio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Paprika Žitava/Žitavská paprika» presentata dalla Slovacchia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

20A04124

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 della Commissione del 16 settembre 2013;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela delle Trote del Trentino IGP con sede in via Galileo Galilei n. 43 - 38015 Lavis (TN) - e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Trote del Trentino» così come modificato;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole e alimentari - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea;

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «TROTE DEL TRENTO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «IGP - Trote del Trentino» è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. La specie.

L'IGP «Trote del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi, allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla seguente specie trota iridea *Oncorhynchus mykiss* (Walb).

2. Caratteristiche morfologiche.

All'atto dell'immissione al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale.

L'indice di corposità (*Condition factor*) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. L'indice di corposità è definito come $(\text{massa}) \times 100 / (\text{lunghezza})^3$, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.

3. Caratteristiche chimico-fisiche.

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

4. Caratteristiche organolettiche.

La carne delle «Trote del Trentino» IGP si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli *off-flavour* del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0,9 µg/kg e la compattezza del muscolo deve essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione maggiori o uguali a 4N.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP «Trote del Trentino» comprende l'intero territorio della Provincia autonoma di Trento nonché il Comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.



Art. 5.
Metodi di ottenimento

1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione.

Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, trota adulta e le operazioni di macellazione devono avvenire all'interno della zona delimitata.

2. Allevamento.

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, o ceramica e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.

L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e/o torrenti compresi nella zona di produzione delimitata.

In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 12°C;

b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

Numero ricambi giornalieri dell'acqua	Densità massima di allevamento (in kg/m ³)
da 2 a 6	25
da 6 a 8	30
da 8 a 10	35
più di 10	40

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di materie prime OGM.

Non è inoltre consentito l'uso delle seguenti materie prime:

- olio di mais grezzo;
- glutine di mais;
- pannello e farina di arachidi;
- semi di senape e derivati proteici della loro lavorazione;
- semi di sesamo e derivati proteici della loro lavorazione.

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoidale astaxantina e/o carotenoidi di origine naturale.

Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati — in relazione alla temperatura dell'acqua — i seguenti tempi di sospensione della razione da ingrasso, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

Temperatura dell'acqua (in °C)	Numero minimo di giorni di digiuno
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

Al fine di mantenere elevato il benessere dell'animale è consentito somministrare una razione di mantenimento agli animali durante il periodo successivo alla cessazione della razione da ingrasso, purché alla macellazione il tratto intestinale sia privo di materiale.

3. Lavorazione.

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.

Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.

In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono eviscerate, filettate e affettate.

4. Confezionamento.

Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette sotto *film* e/o cassette di polistirolo sotto *film* e/o ghiaccio e/o cassette plastiche sotto *film* e/o ghiaccio e/o buste o altri contenitori sottovuoto e/o in atmosfera modificata (ATM).

In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono poste in vendita come prodotto fresco intero, eviscerato, filettato e/o affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima pre-macellazione di 200 g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 90 g.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente


Le caratteristiche peculiari delle «Trote del Trentino» sono essenzialmente il basso contenuto in grassi, il ridotto indice di corposità nonché la compattezza delle carni, che derivano direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, non trasferibili o imitabili, della zona delimitata e dall'elevata qualità dell'acqua utilizzata, tutta proveniente dalla zona d'origine, le cui prerogative sono: abbondante quantità assicurata dalla presenza di nevai e ghiacciai perenni, elevata ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media (inferiori a 12 °C da novembre a marzo).

La zona di produzione è formata da una sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico, è essenzialmente montuosa e caratterizzata da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici del territorio.

La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo così le acque estremamente idonee allo sviluppo delle trote. I corsi d'acqua che alimentano gli impianti di trotilcoltura trentina sono caratterizzati da un'ottima qualità biologica con valori di I.B.E (Indice biotico esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.

Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, caratterizzato da frequenti precipitazioni spesso nevose nei mesi invernali, da temperature fresche anche in estate, formano insieme al contributo offerto dall'uomo in termini di cura nella gestione degli allevamenti nonché professionalità nelle fasi di selezione dei riproduttori, un connubio che rende unico questo prodotto all'area geografica.

Le caratteristiche chimico-fisiche delle trote del Trentino sono in possesso di valori dei parametri non ottenibili dalla trotilcoltura di pianura o delle aree limitrofe.



I tratti più elevati dei torrenti montani (Zona della trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni (maggiore consistenza, migliore sapore e minore contenuto in lipidi). Inoltre la maggior parte delle tritocolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua. La buona qualità dell'acqua rende difficile la proliferazione di alghe e di microrganismi indesiderati che con i loro metaboliti, sono responsabili di sapori sgradevoli, non ultimo quello attribuibile al sapore di fango, causato dalla presenza eccessiva di geosmina.

La vocazione della zona delimitata alla tritocoltura ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel 1879 dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che aveva la finalità di diffondere la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicoltura private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei tritocoltori Trentini, la quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della zona.

Attorno all'allevamento della trota, si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le tritocolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova embrionate, le quali sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei.

La denominazione «Trote del Trentino» è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette, materiale pubblicitario, pubblicazioni (rif. Atlante provinciale dei prodotti tradizionali, portale: www.trentinoagricoltura.net).

Art. 7. Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è CSQA Certificazioni S.r.l. - via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI), tel. 0445 313011 fax 0445 313070.

Art. 8. Etichettatura

Il prodotto è posto in vendita confezionato.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione «Indicazione geografica protetta» o la sigla «I.G.P.».

Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.

Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.

Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per le «Trote del Trentino» deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.



Paletta cromatica del marchio multicolore:

PMS 308		PMS 3145		PMS 368		PMS 2925		PMS 2728		PMS 392	
C100	R0	C100	R0	C57	B138	C85	R0	C86	R0	C29	B203
M5	G99	M0	G130	M0	G134	M24	G146	M69	G83	M5	G111
Y0	B144	Y19	B164	Y100	B26	Y0	B208	Y0	B159	F100	B0
K47		K23		K0		K0		K0		K0	

20A04125



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO****Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione
e dei loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2019.**

Il Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2019 perché prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggette all'applicazione del comma 9.

L'elenco integrale è consultabile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico: <http://www.mise.gov.it>

20A04149


MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-194) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 8 0 4 *

€ 1,00

